



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.254.1

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9713]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
[ID_VIP 9713]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 9713] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona) – Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 43,4 M (già 55,8 MW), costituito da 7 (già 9) aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6,2 MW, denominato "SERRAS", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN, compresa una torre anemometrica – Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Asja Serra S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *"Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "Ministero della cultura".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *"Soprintendenza speciale per il PNRR"*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)",* secondo cui *"La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti"*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative

vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Asja Serra S.r.l.**, con nota prot. n. E-SERRA/FG/SC/sa/157/23 del 07/04/2023, ha presentato istanza al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA) per il **Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 43,4 MW (già 55,8 MW), costituito da 7 (già 9) aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6,2 MW, denominato “SERRAS”, comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN, compresa una torre anemometrica – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona, nella provincia del Sud Sardegna.

CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari originariamente a 55,8 MW (in ultimo pari a 43,4 MW), costituito originariamente da n. 9 aerogeneratori (in ultimo da n. 7 aerogeneratori), della potenza unitaria pari a 6,2 MW, con una torre anemometrica. Il proposto parco eolico è inserito geograficamente, tra le regioni della Marmilla e del Campidano, nella provincia del Sud-Sardegna, e ricade nei territori comunali di Villanovaforru (3 aerogeneratori), Sardara (2 aerogeneratori) e Sanluri (2 aerogeneratori, già 4), in località Serras. Le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) insisteranno i comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU), dove verrà realizzata la Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) di trasformazione 30/150 kV, e Lunamatrona (SU). Il tracciato del cavidotto a 30 kV di collegamento elettrico con la prevista sottostazione (SEU) di trasformazione 30/150 kV si sviluppa in direzione sud-est attraverso i territori comunali di Sardara, Villanovaforru, Sanluri interessando, per un breve tratto, la porzione meridionale del territorio comunale di Lunamatrona (SU). Il sito individuato per la SEU è ubicato a nord-est di Sanluri, tra le località Genna de Bentu e Su Tremi Mannu, in prossimità del punto di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, previsto in corrispondenza della futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione RTN 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV “Ittiri – Selargius”. L’altezza massima dell’aerogeneratore al tip, ossia in corrispondenza del punto più alto raggiunto dall’estremità delle pale in movimento, sarà pari a 220 m. Con una documentazione integrativa volontaria (oggetto in data 01/08/2023 di un avviso al pubblico del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), costituita da un solo elaborato cartografico, senza alcuna nota o relazione di accompagnamento a chiarimento di quanto rappresentato, il Proponente raffigura una modifica del layout del progetto, eliminando gli aerogeneratori nn. SR06 e SR09.


CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0064559 del 21/04/2023, ha chiesto ad Asja Serra S.r.l. di perfezionare l’istanza di VIA del 07/04/2023, a cui ha provveduto il Proponente con PEC del 21/04/2023.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0080448 del 18/05/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che **Asja Serra S.r.l.** ha presentato in data 24/05/2023 anche alla Soprintendenza speciale per il PNRR copia dei DVD contenenti il SIA e la documentazione progettuale, avendone preannunciato l'inoltro con PEC del 23/05/2023.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 15949 del 23/05/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- b) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 9347 del 29/05/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, e ancora si sono evidenziate le modifiche apportate in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico e dal decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, per le disposizioni relative alle aree idonee di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 ed alle aree contermini di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010. Tuttavia, in via preliminare, si è dovuto comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Direzione Generale Valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR/PNIEC), quanto segue: *"Con riferimento al progetto di cui trattasi (ID_VIP 9713), si deve evidenziare a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Direzione Generale Valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR-PNIEC) che le relative opere previste si collocano, in alcuni casi, in diretta continuità, se non proprio sovrapposizione, con quelle del progetto relativo all'impianto eolico denominato "MARMILLA" della ENGIE TREXENTA S.r.l. (ID_VIP 9789), per il quale è stata di recente trasmessa la comunicazione di procedibilità della relativa istanza di VIA (v. la nota MASE-VA del 18/05/2023):*



(elaborazione grafica della Soprintendenza speciale per il PNRR: ID_VIP 9713 = WTG e cavidotti in VERDE;
ID_VIP 9789 = WTG e cavidotti in ROSSO)

Per quanto sopra, si deve chiedere a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica se l'istruttoria del progetto di cui trattasi (ID_VIP 9713) debba essere condotta nel senso di intendere i due progetti come concorrenti e non generanti impatti cumulativi tra le rispettive opere previste ...", senza ricevere alcun riscontro dal medesimo Dicastero;

- c) **Gruppo di Intervento Giuridico** nota del 29/05/2023, con la quale sono state presentate le osservazioni nell'ambito del presente procedimento di VIA, rappresentando, per quanto di competenza istituzionale di questo Ministero della cultura, che l'ampia area individuata ai fini del progetto risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, come anche da numerosi beni culturali oggetto di provvedimenti di vincolo ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004. Inoltre, si sottolinea la compresenza di numerosi progetti e di già esistenti impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata, evidenziando la prevista sovrapproduzione di energia elettrica in Sardegna senza una corrispondente capacità di trasporto della RTN e di accumulo, chiedendo alla fine di valutare i predetti temi nel procedimento di VIA di cui trattasi, come in effetti è stato fatto nel presente parere tecnico istruttorio;
- d) **Lipu Onlus – Coordinamento reg. Lipu per la Sardegna** nota del 01/06/2023, con la quale sono state presentate le osservazioni/opposizione contro il progetto di cui trattasi nell'ambito del presente procedimento di VIA, rappresentando, per quanto di competenza istituzionale di questo Ministero della cultura, la compresenza di centinaia di richieste di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile in Sardegna e, pertanto, l'assenza di programmazione e pianificazione del settore. Si rappresentano, inoltre, le qualità paesaggistiche delle aree interessate dal progetto e gli aspetti posti in pericolo dalle opere previste rispetto all'avifauna protetta, chiedendo di conseguenza la dichiarazione di

- improcedibilità dell'istanza di VIA e, in subordine, la dichiarazione negativa di compatibilità ambientale del progetto, come d'altronde fatto con il presente parere tecnico istruttorio;
- e) **Comune di Villanovaforru** nota prot. n. 2607 del 12/06/2023 (con allegata cartografia dei siti di interesse archeologico esistenti nel proprio territorio ed il relativo *"Catalogo dei siti archeologici censiti nel territorio di Villanovaforru"*), con la quale sono state presentate le osservazioni nell'ambito del presente procedimento di VIA, rappresentando anch'essa il proliferare incondizionato di impianti per la produzione di energia elettrica ben oltre i consumi sardi e la capacità di trasporto della RTN, evidenziandone i conseguenti impatti negativi generati dalla realizzazione delle opere previste, anche con riguardo agli ambiti tutelati paesaggisticamente e ai beni culturali presenti nel proprio territorio, rilevando in conclusione come *"... l'intervento in esame contrasti con le istanze di tutela paesaggistica emergenti all'interno dell'ambito in cui l'Amministrazione ha riscontrato alcuni significativi caratteri, tipici del territorio d'interesse con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie, per i quali i sopra indicati siti sono stati designati. La progettata collocazione degli elementi dell'impianto, oltre ad essere ritenuta produttiva di un impatto potenzialmente nocivo per habitat di molte specie di volatili ivi stanziati, tale da poter intralciare i loro processi migratori, non appare essere stata correttamente valutata in relazione ai seguenti elementi: a) la tessitura storico-archeologica, sia vasta che minuta, esistente; b) l'eventuale struttura peri-urbana diffusa o di aggregazione lineare recente; c) le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali; d) l'impatto visivo degli aerogeneratori sui beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini. In conclusione, in una valutazione comparativa degli interessi coinvolti a riguardo del progetto in esame, gli elementi storico - identitari del paesaggio e la "frattura" che si determinerebbe nei caratteri paesaggistici dei luoghi, con il conseguente impoverimento, se non addirittura con la disgregazione dei valori panoramici che caratterizzano l'area, fondano quindi il giustificato, logico e ragionevole diniego dell'Amministrazione Comunale"*, diniego fatto proprio dalla Scrivente per le ragioni evidenziate nel presente parere tecnico istruttorio;
- f) **Sig. Salvatorangelo Bandinu** nota del 16/06/2023, con la quale sono state presentate le osservazioni nell'ambito del presente procedimento di VIA, analizzando l'inserimento dell'impianto industriale di cui trattasi nel contesto territoriale sardo, sia con riferimento al sistema di trasmissione dell'energia elettrica che alla specifica natura degli impianti FER, ovvero variabilità e non programmabilità delle stesse. L'incremento incondizionato di tali impianti FER, in esame in sede di VIA, potrebbe portare al collasso della RTN sarda. Con riferimento al target stabilito dal vigente PEARS della Regione Autonoma della Sardegna, si ritiene che lo stesso possa essere raggiunto utilizzando solo le aree cosiddette "brownfield", proponendo di conseguenza soluzioni pianificatorie alternative rispetto a quelle libere in atto, tali da soddisfare le esigenze di energia elettrica, soluzioni che, invece, l'impianto eolico di taglia industriale in esame ignorerebbe. Si evidenzia che il progetto in esame ricade in una importante area archeologica e storica, evidenziando l'inopportunità di localizzarvi in prossimità gli aerogeneratori previsti, tanto che con tutti gli impianti in esame VIA si realizzerebbe un "recinto" di torri gigantesche per un totale di circa 800 MWp. Si sottolineano anche le ritenute carenze progettuali riscontrabili negli elaborati presentati, concludendo con la richiesta di valutare in sede di VIA gli argomenti esposti, nonché della declaratoria di non compatibilità ambientale, diniego fatto proprio dalla Scrivente per le ragioni evidenziate nel presente parere tecnico istruttorio;
- g) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 18505 del 16/06/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti, con le quali si rileva, tra l'altro, che: *"... In relazione agli aspetti programmatici: 1. l'intervento interessa alcune categorie di beni paesaggistici di cui all'Art. 17 delle N.T.A. del P.P.R., in particolare. In particolare alcune porzioni del cavodotto MT impostato su viabilità esistente interessano Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee (art. 17 comma 3 lettera h N.T.A. P.P.R.), in corrispondenza del "Riu Lacus", "Riu Melas", "Riu Acqua Sassa", "Riu Gora de s'Arreigi", "Riu sa Figu", "Funtana su Conti" e "Riu Sassuni". Si rileva inoltre che: 1.1 alcuni lavori di adeguamento stradali, temporanei, necessari al transito dei mezzi di trasporto della*

componentistica, sono inquadrabili all'interno di fasce di tutela paesaggistica di 150 m in corrispondenza di "Riu Lacus" e "Riu Mitzu su Canneddu"; 1.2 gli interventi ricadono in aree ad utilizzazione agroforestale (artt. 28, 29 e 30 N.T.A. P.P.R.), inquadrabili nella fattispecie delle "colture erbacee specializzate"; 1.3 una limitata porzione della fondazione dell'aerogeneratore denominato SR03 ricade in aree seminaturali di cui agli artt. 25, 26 e 27 N.T.A., inquadrabili nella fattispecie delle "praterie" ... 3. in riferimento alla coerenza con la pianificazione urbanistica comunale, si segnala che tutti gli aerogeneratori ricadono in Zona E – Agricola e alcuni, come segnalato allo stesso Proponente nello SIA e dal Comune di Sanluri nelle proprie osservazioni, già trasmesse a codesto Ministero, interessano aree classificate dal vigente Piano urbanistico Comunale come aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzata anche da una produzione tipica e specializzata; 4. come segnalato dalla Direzione Generale dell'Agricoltura - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture con la nota prot. n. 11436 del 24.05.2023, un terreno interessato dal progetto è accertato come aperto all'esercizio dell'uso civico in favore dei cittadini residenti nel Comune di Sanluri ... In merito agli aspetti di carattere progettuale: 1. come comunicato dal Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale con la nota prot. n. 6927 del 24.05.2023, e rappresentato nell'allegato alla medesima nota, le opere in progetto interferiscono, in parte, con opere pubbliche di irrigazione della rete tubata, rete di dreno e scolo; 2. si rileva l'assenza di uno studio sulla viabilità di accesso al sito, contenente l'indicazione del percorso individuato per il trasporto dei componenti degli aerogeneratori dal porto di arrivo alle aree di cantiere, la descrizione dettagliata degli eventuali interventi di adeguamento necessari per consentire il passaggio dei mezzi, la valutazione degli impatti connessi alla realizzazione degli stessi. In merito, come evidenziato dalla Direzione Generale dei Trasporti - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti nella nota prot. n. 11687 del 12.06.2023, «[...] non risultano essere stati fatti studi e considerazioni riguardanti l'impatto sull'eventuale incremento di traffico marittimo, né relativamente alle possibili interferenze con le attività del porto». In riferimento agli aspetti ambientali: 1. l'impianto ha un elevatissimo impatto territoriale, con un alto livello di concentrazione che cumula con i numerosi impianti in corso di valutazione/autorizzazione nello stesso ambito di intervento e interferisce sui paesaggi rurali che caratterizzano le regioni della Marmilla, Trexenta, Campidano e Gerrei. A tal proposito si rileva che l'area oggetto dell'intervento in esame coincide, in parte, con quella individuata per la realizzazione dell'impianto eolico denominato "Marmilla", da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furti (SU) [ID: 9789]; 2. come segnalato dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del CFVA nella nota prot. n. 40799 del 09.06.2023 (prot. D.G.A. n. 17829 del 12.06.2023) «[...] considerato che gli aerogeneratori saranno posizionati lungo le linee di cresta, si ritiene che gli stessi possano costituire ostacolo alle operazioni di estinzione dei frequenti estesi incendi che, data la morfologia del territorio e l'assenza di viabilità capillare, richiedono l'intervento di mezzi aerei»; 3. in riferimento agli interventi da realizzare in prossimità di corsi idrici (allargamento strade, attraversamenti cavidotti) gli impatti vengono definiti lievi e di breve durata. Si ritiene, invece, opportuno un approfondimento maggiore di tali aspetti in virtù degli interventi previsti che appaiono certamente puntuali ma in grado di alterare e creare un disturbo significativo alla componente; si ritiene necessario approfondire l'analisi degli impatti connessi alla realizzazione degli interventi sulla viabilità (adeguamento e nuova realizzazione). A tal riguardo si rimanda anche a quanto segnalato dal CFVA nel proprio parere di competenza «Per quanto attiene alla Viabilità in progetto, è evidente che la realizzazione/adeguamento delle piste determinerà un notevole impatto sulla situazione esistente, infatti: dall'esame degli elaborati messi a disposizione si evince che dovranno essere realizzati consistenti interventi sia per l'adeguamento della viabilità esistente (3.050 m), sia per la nuova viabilità da realizzare (2.300 m), prevedendo una sezione stradale di almeno m. 5 mentre, dalle verifiche effettuate sul campo, è stato rilevato che la larghezza delle piste esistenti è di circa m 2,50, per le piste sterrate, e di circa m 4,00, per la strada asfaltata; inoltre, nello specifico, questi interventi sono previsti anche a meno m 150 dal Rio Acqua Sassa (tutela PPR) e a meno di m 100 dal Nuraghe Predi Ara (Tutela Beni archeologici)» Nella medesima nota si segnala, inoltre, la presenza di numerosi alberi di ulivo lungo la viabilità; qualora fosse prevista la loro eliminazione, dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione da parte degli uffici provinciali di competenza ... 6. la relazione sull'impatto visivo e le cartografie riferibili a tale componente ambientale, appaiono poco rappresentative dell'effetto visivo dell'impianto e delle modifiche al paesaggio di area vasta. Dall'analisi della

distribuzione sul territorio degli aerogeneratori non si rileva un punto di vista che metta in relazione il parco eolico con i beni storico - culturali indicati negli allegati 1 e 2 della Relazione Paesaggistica, prossimi alle installazioni eoliche. Si ritiene, quindi, necessario implementare le tavole grafiche riportanti i fotoinserti, con punti di vista che individuino la sequenza seguente: osservatore - bene storico/culturale – parco eolico/singoli aerogeneratori; 7. in riferimento all'analisi costi benefici la Proponente svolge tale analisi considerando gli impatti generati dal solo impianto proposto. Non vengono stimati gli impatti cumulativi con gli altri impianti proposti nell'area vasta, in corso di valutazione. Dall'analisi dell'elaborato emergono le seguenti osservazioni: 7.1 ... Si precisa che i valori medi assunti dall'Ufficio sono prudenziali rispetto all'unicità e il pregio dell'area in oggetto, il cui paesaggio rurale è arricchito, oltre che dalla presenza di tipicità produttive storiche, diverse e di grande pregio, da una densissima presenza di beni archeologici e culturali di varie epoche, di cui quella nuragica è quella maggiormente caratterizzante; 7.2 l'interferenza su questi beni riverbera esternalità sui ricettori turistico culturali che non sono state indagate. La rete dell'offerta culturale, dei comuni ricadenti nell'area di visibilità, registra centinaia di migliaia di visitatori. Il valore di mercato generato annualmente dalla spesa dei visitatori del circuito dei beni culturali rappresenta un indotto economico in crescita; 7.3 la regione Sardegna ha investito, nella Manovra 2023-2025, risorse pari a € 33.579.200 destinate ai comuni per la valorizzazione, tutela e salvaguardia del circuito dei beni archeologici di epoca nuragica. Ciò al fine di rafforzare e sostenere, assieme all'Associazione "Sardegna verso l'Unesco", il riconoscimento dei monumenti della civiltà nuragica all'interno della 'World Heritage List' del patrimonio universale dell'Unesco. Il dossier propone la valorizzazione dell'enorme patrimonio storico e archeologico della Sardegna, rappresentato complessivamente da oltre 10.000 monumenti (tombe dei giganti, pozzi sacri, nuraghi) e la creazione di nuove forme di sviluppo economico ... 7.5 l'effetto barriera cumulato deve essere inoltre attentamente analizzato sotto il profilo delle limitazioni alle operazioni di lotta agli incendi boschivi ...". Alle osservazioni regionali del 16/06/2023 sono allegati quelle della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari prot. n. 40799 del 09/06/2023, con il quale si segnala che "... • nell'area in cui è prevista la realizzazione del progetto si riscontra la presenza di numerosi corsi d'acqua riportati nella cartografia del PPR e pertanto sottoposti a tutela ex art. 143 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42; • nei pressi dell'aerogeneratore SR 05 (circa m. 420) si trovano i resti del Nuraghe Mori Siliqua; • nei pressi del generatore SR 09 (circa m. 315) si trovano i resti del Nuraghe Predi Ara, sottoposto a tutela ex art. D.Lgs. 42/2004, come da Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 82 del 11/05/2016; • nell'area si rileva la presenza di 9 pale eoliche e gli aerogeneratori SR05 e SR08 andrebbero a posizionarsi a m. 380 (SR05) e a m. 290 (SR08) dalle pale già esistenti; l'area inoltre è in parte coincidente con il Parco Eolico Marmilla, oggetto di istanza della Soc. ENGIE TREXENTA [ID 9789], in particolare, SR03 di ASJA SERRA risulterebbe a m. 125 da WTG06 di ENGIE TREXENTA e SR07 di ASJA SERRA a m. 30 circa da WTG04 di ENGIE. Per quanto attiene alla Viabilità in progetto, è evidente che la realizzazione/adequamento delle piste determinerà un notevole impatto sulla situazione esistente, infatti: • dall'esame degli elaborati messi a disposizione si evince che dovranno essere realizzati consistenti interventi sia per l'adequamento della viabilità esistente (3.050 m), sia per la nuova viabilità da realizzare (2.300 m), prevedendo una sezione stradale di almeno m. 5 mentre, dalle verifiche effettuate sul campo, è stato rilevato che la larghezza delle piste esistenti è di circa m. 2,50, per le piste sterrate, e di circa m. 4,00, per la strada asfaltata; • inoltre, nello specifico, questi interventi sono previsti anche a meno di m. 150 dal Rio Acqua Sassa (tutela PPR) e a meno di m. 100 dal Nuraghe Predi Ara (Tutela Beni archeologici); Lungo la viabilità sono presenti numerosi alberi di Ulivo e, nel caso in cui si dovessero eliminare, occorrerà acquisire la prescritta autorizzazione da parte degli Uffici Provinciali di competenza. Infine, considerato che gli aerogeneratori saranno posizionati lungo le linee di cresta, si ritiene che gli stessi possano costituire ostacolo alle operazioni di estinzione dei frequenti estesi incendi che, data la morfologia del territorio e l'assenza di viabilità capillare, richiedono l'intervento di mezzi aerei";

- h) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 19342 del 26/06/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali integrative. Alle stesse osservazioni sono allegati quelle espresse dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale con la nota prot. n. 30506 del 22/06/2023, con la quale si rileva che: "...

Gli aerogeneratori sono ubicati nella regione storica della Marmilla. E' una vasta zona prevalentemente pianeggiante molto fertile, con rilievi collinari e altopiani basaltici. Si estende tra il massiccio del Monte Arci e la Giara di Gesturi a nord e nord-ovest, la pianura del Medio Campidano a est, sud e ovest. Tale area denominata storicamente Marmilla deve il suo nome alla presenza di vaste colline tondeggianti, somiglianti verosimilmente a mammelle. Gli aerogeneratori in progetto saranno dislocati a quote altimetriche comparabili, se non addirittura in sommità, di tali colline tondeggianti. Nella cartografia del PPR, le aree interessate dalle opere di connessione e dell'impianto eolico ricadono interamente all'esterno del PPR – Primo ambito omogeneo e nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale" (artt. 28, 29, 30 delle NTA del PPR), "Aree seminaturali" (artt. 25, 26, 27 delle NTA del PPR) e "Aree naturali e subnaturali" (artt. 22, 23, 24 delle NTA del PPR). Tra le "Aree ad utilizzazione agro-forestale" si ha un prevalente interessamento di "Colture erbacee specializzate" (linee di connessione elettrica, adeguamento viabilità, e torri eoliche) ma anche di "Colture specializzate e arboree" (linee di connessione elettrica, adeguamento viabilità e area di sorvolo delle pale eoliche del generatore SR02). Tra le "Aree seminaturali" si ha un interessamento di "Praterie" (linee di connessione elettrica, adeguamento viabilità e area di sorvolo delle pale eoliche del generatore SR01). Tra le "Aree naturali e subnaturali" si ha un interessamento di "Vegetazione a macchia" (linee di connessione elettrica e adeguamento viabilità). L'uso del suolo è prevalentemente di tipo agricolo; le attività praticate, quali le colture estensive ed intensive, il pascolo brado, i riordini fondiari e le opere di sistemazione idraulica hanno modificato le caratteristiche del paesaggio allontanandolo da una situazione di naturalità. La disciplina del PPR relativa alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale", all'articolo 29 delle NTA, prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)"; relativa alle "Aree seminaturali", all'art. 26 delle NTA, prevede che "sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado (...)"; relativa alle "Aree naturali e subnaturali", all'art. 23 delle NTA, prevede che "sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica; (...). Tutte le opere saranno realizzate prevalentemente su delle aree agricole (zona E). Le aree tutelate paesaggisticamente che sono interessate dalle opere da realizzare sono il Riu Mitza su Canneddu (adeguamento della viabilità esistente), il Riu S. Caterina (area di sorvolo delle pale eoliche del generatore SR06), il Riu Melas (opere di connessione elettrica), il Riu Gora de s'Arreigi (opere di connessione elettrica alla RTN), tutte tutelate ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui all'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR; il Riu Lacus (opere di connessione elettrica e adeguamento viabilità), il Riu S'Acqua Sassa (area di sorvolo delle pale eoliche del generatore SR08, opere di connessione elettrica e adeguamento viabilità), il Riu Sa Figu, Funtana Su Conti, Riu Sassuni (opere di connessione elettrica alla RTN), tutte tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; aree gravate da usi civici (adeguamento viabilità e opere di connessione elettrica alla RTN e stazione utente), tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Dagli elaborati progettuali si rileva che le interferenze delle opere di connessione elettrica con le aree tutelate su citate consistono negli attraversamenti di esse in corrispondenza dei corsi d'acqua e delle relative fasce di 150 metri con significativi tratti in parallelismo ai corsi ed all'interno delle fasce tutelate e nella viabilità di accesso (sia che sia esistente od eventualmente adeguata) alla nuova sottostazione di trasformazione SE di Sanluri. Si osserva che in relazione alle opere di connessione elettrica del parco e tra esso e la RTN non si fornisce nessuna informazione di dettaglio sulla ubicazione del tracciato e sulle modalità di esecuzione in corrispondenza dell'attraversamento dei corsi d'acqua tutelati e delle relative fasce di 150 metri. Per esse sono presenti solo elaborati grafici planimetrici in cui si vede grosso modo il percorso e senza che in essa vi sia l'indicazione planimetrica puntuale dei

tracciati. Si richiamano gli artt. 4, e 103 delle NTA del PPR ai fini della conformità ad esso delle opere, facendo osservare in particolare che ai sensi dell'art. 103 delle NTA del PPR gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (quindi esterne alle aree tutelate paesaggisticamente) e progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali. Si richiama quanto stabilito dalla Delibera G.R. n.59/90 del 27.11.2020 (Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili), in cui sono considerate non idonee alla ubicazione di FER le aree ricadenti tra i "Beni paesaggistici lineari e areali (art. 143 del D.Lgs. 42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Fiumi, torrenti" e le aree ricadenti tra le "Zone tutelate (Art. 142 del D.Lgs.42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Aree tutelate ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs.42/2004". E' opportuno pertanto che le opere di connessione elettrica non ricadano in tali aree tutelate. Qualora sia impossibile non interferire con esse sarebbe meglio evitare parallelismi ai corsi d'acqua delle linee elettriche, limitando le interferenze allo stretto necessario nelle relative aree tutelate paesaggisticamente ed avendo cura di non eliminare la vegetazione ripariale presente attraverso l'esecuzione dei cavidotti interrati e con attraversamenti utilizzando la tecnica del T.O.C. E' anche opportuno che le aree di sorvolo delle pale eoliche dei generatori non interferiscano con aree tutelate paesaggisticamente così come è opportuno non prevedere modificazioni alla viabilità esistente all'interno di tali aree tutelate. Sono presenti foto simulazioni e analisi di intervisibilità delle torri eoliche, ancorché non esaustive e insufficienti a valutare l'intervisibilità dell'impianto da tutti i beni paesaggistici e culturali nell'area vasta, dalle quali si evince comunque la significativa percezione delle stesse da importanti siti paesaggistici, storico culturali nonché identitari del territorio della Marmilla (ad es. Castello Monreale) dovuta principalmente alla posizione elevata dei siti di installazione rispetto alle quote medie delle caratteristiche colline arrotondate della Marmilla (gli aerogeneratori in progetto saranno dislocati a quote altimetriche significative rispetto alle quote medie dei rilievi circostanti) che comporta così, oltre alla mera percezione, un significativo cambiamento dello skyline del caratteristico paesaggio storico culturale e agrario collinare della Marmilla. Si osserva che il paesaggio dell'area interessata, ad oggi, è caratterizzato da un'elevata concentrazione dei beni paesaggistici / archeologici e un particolare paesaggio agrario caratterizzato da una conformazione morfologica collinare e di altopiano, sinuoso nelle sue forme, su cui sono presenti vaste aree quasi completamente prive di copertura arborea ed arbustiva, ad esclusione di alcune porzioni di territorio dedicate ad oliveti e a colture temporanee associate all'olivo; dall'assenza di costruzioni ed infrastrutture in dette aree che risultano appena solcate dalla viabilità podereale e praticamente prive di alcun detrattore di paesaggio. Questi fattori, congiuntamente all'elevata visibilità dell'impianto da molteplici punti di percezione e dai significativi movimenti terra sull'attuale assetto del terreno naturale per l'adeguamento/nuova realizzazione della viabilità podereale esistente, determinano da parte di questo Servizio l'espressione di una elevata criticità di carattere paesaggistico percettivo alla realizzazione dell'impianto ... Si segnala anche quanto previsto dall'art. 109, comma 1, lett. e), h) ed l) delle NTA del PPR in cui si prevede che l'area di impianto, l'area della futura centrale SE e la stazione utente, caratterizzate da grande impegno territoriale, sono soggette a valutazione di compatibilità paesaggistica ancorché non ricadenti in aree o immobili di cui all'art. 143 del D.Lgs. n.42/2004. Le foto simulazioni e le analisi di intervisibilità si ritiene siano insufficienti per la valutazione dell'inserimento delle opere sia relative alla linea di connessione interrata, in quanto mancano le foto simulazioni del ripristino della componente vegetale, sia relative alla stazione elettrica SE di Sanluri e di utente, in quanto mancano le foto simulazioni complete delle trasformazioni operate da esse e dalla viabilità d'accesso (sia che sia esistente od eventualmente adeguata) e le foto simulazioni utili a valutare la percezione notturna della centrale SE e della stazione elettrica utente. Tali opere nel loro complesso, tenendo conto degli spianamenti e delle importanti scarpate che ne potrebbero risultare nella loro esecuzione sull'attuale assetto del terreno naturale, delle opere di illuminazione di sicurezza e di servizio, della selva di componenti impiantistiche funzionali alle connessioni elettriche concentrate nell'area di pertinenza che fanno percepire l'area ed il luogo circostante più come un'area produttiva-industriale che agricola, nonché la grande estensione di aree trasformate, sono suscettibili di modificare, anche in modo significativo e perenne, la percezione

dell'attuale stato dei luoghi in prossimità delle aree tutelate paesaggisticamente presenti. Essendo in ambito agricolo, non si è valutata la possibilità, sempre preferibile, di prevedere bordi vegetali, evitando recinzioni metalliche o di altro genere se nulla osta ai fini della sicurezza della stazione elettrica (antintrusione). Tenendo conto che possono essere utilizzati schemi compositivi che abbinano siepi (non inferiori a 1,60 metri di altezza) con filari di alberi o addensamenti arborei. Per armonizzare le siepi e i filari con i caratteri paesaggistici e ambientali dell'area è sempre consigliabile l'uso di essenze autoctone. Gli elementi di tipo lineare utili come riferimento progettuale per la costituzione di bordi sono le recinzioni storiche (principalmente in pietra a secco), le siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e le colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc.) ...";

- i) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 11958 del 14/07/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, rappresentando per l'Area funzionale Patrimonio archeologico l'innumerabile numero di beni archeologici presenti nella fascia di rispetto relativa ai 3 chilometri come definita dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. il predetto parere endoprocedimentale *Allegato A*, pp. 1-3), rappresentando in merito ai relativi impatti negativi generati dall'impianto industriale in progetto che: "... A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

[-] *Comune di Sanluri[:]*

- *Nuraghe Predi Ara, dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, c. 3, lett. a) e 13 del D.Lgs. 42/2004, con D.C.R. n. 82 del 11.05.2016, a circa 268 m da SR 09, 1660 m da SR 08, a circa 890 m da SR 07, a circa 1300 m da SR 06 e a circa 90 m dal cavidotto.*

- *Comune di Villanovafornu[:]*

- *Pinn'e Maiolu, Resti di capanne abitative di un complesso nuragico, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 12.01.1982. ex lege 1089/1939, distante circa 1,47 km a nord dall'aerogeneratore SR02 del parco eolico;*

- *Comune di Sardara[:]*

- *Tomba di giganti Perdina 'e Craba, tutelata ai sensi del D.M. 24.01.1974 ex lege 1089/1939, distante circa 608 m dall'aerogeneratore SR03, circa 1100 m dall'aerogeneratore SR04, circa 1630 m dall'aerogeneratore SR05, circa 1905 m dall'aerogeneratore SR01, circa 2195 m dall'aerogeneratore SR02, circa 1861 m dall'aerogeneratore SR06, circa 2083 m dall'aerogeneratore SR07, circa 2453 m dall'aerogeneratore SR08;*

- *Nuraghe Nuratteddu, tutelato ai sensi del Decreto n. 130 del 17.10.2014, distante circa 1224 m dall'aerogeneratore SR03 e circa 1645 m dall'aerogeneratore SR04, circa 2163 m dall'aerogeneratore SR05, circa 2074 m dall'aerogeneratore SR01, circa 2490 m dall'aerogeneratore SR02, circa 2479 m dall'aerogeneratore SR06 e circa 2738 m dall'aerogeneratore SR07;*

- *Nuraghe Ortu Comidu, tutelato ai sensi del Decreto n. 120 del 12.09.2014, distante circa 2343 m dall'aerogeneratore SR03 e circa 2822 m dall'aerogeneratore SR04.*

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

[-] *Comune di Villanovafornu[:]*

[-] *Nuraghe Genna Maria, al confine con Collinas, distante circa 1,77 km a nord dall'aerogeneratore SR02 del parco eolico;*

A1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Sanluri

- *Nuraghe Gattus a circa 1750 m da SR 09, a circa 1200 m da SR 07, a circa 1940 m da SR 08 e a circa 510 m da SR 06 e dal cavidotto;*

- Nuraghe Candela a circa 1665 m da SR 07, a circa 2430 m da SR 08, a circa 1795 m da SR 09, a circa 1070 m da RS 06 e dal cavidotto;
- Necropoli punico-romana di Mar 'e Idda a circa 1150 m da SR 06, a circa 1380 m da SR 07, a circa 2035 m da SR 08, a circa 980 m da SR 09 e dal cavidotto;
- Nuraghe Pusceddu a circa 2347 m da SR 06, a circa 2226 m da SR 07, a circa 2495 m da SR 08 e 1075 m da SR 09 e dal cavidotto;
- Necropoli romana Rio Sassuni a circa 2744 m da SR 08, a circa 2570 m da SR 07, a circa 2814 m da SR 06, a circa 1454 m da SR 09 e dal cavidotto;
- Nuraghe Bruncu Masoni Baccas a circa 280 m da cavidotto e circa 550 m dalla stazione;
- Nuraghe Cuccuru de su Casu Moiau a circa 930 m da SR 07, a circa 1500 m da SR 08, a circa 1910 m da SR 09, a circa 560 m da SR 06 e dal cavidotto;
- Nuraghe Bruncu Melas a circa 783 m da SR 06, a circa 696 m da SR 08, a circa 1433 m da SR 09, a circa 323 m da SR 07 e dal cavidotto;
- Tomba romana Bruncu de Melas a circa 502 m da SR 07, a circa 1102 m da SR 06, a circa 1435 m da SR 09, a circa 371 m da SR 08 e dal cavidotto;
- Tomba di giganti Bruncu Melas in prossimità del cavidotto;
- Insediamento punico romano Sa Ruina Stoppoi a circa 824 m da SR 06, a circa 778 m da SR 08, a circa 860 m da SR 09 e a circa 250m da SR 07 e dal cavidotto;
- Chiesa di Santu Antiogu rovine a 200 m circa da SR 08, a circa 969 m da SR 07, a circa 1637 m da SR 06, a circa 1560 m SR 09 e in prossimità del cavidotto;
- Nuraghe Bruncu Cresia a circa 937 m da SR 08, a circa 1500 m da SR 07, a circa 2160 da SR 06, a circa 40 m dal cavidotto;
- Necropoli romana Funtana 'e su Conti a circa 2700 m da SR 08, a circa 2500 m da SR 09 e in prossimità del cavidotto;
- Necropoli punica Su Pauli a circa 2890 m da SR 08, a circa 2548 m da SR 09 e a circa 150 m dal cavidotto;
- Nuraghe Corti sa Perda a circa 2682 m da SR 08, a circa 2177 m da SR 09 e a circa 226 m dal cavidotto;
- Nuraghe Fenu a circa 2600 m da SR 09 e a 200 m dal cavidotto.

Comune di Lunamatrona

- Nuraghe sa Lopera, distante circa 2,33 km a est dall'aerogeneratore SR02 del parco eolico;
- Nuraghe Corti Baccas, distante circa 2,95 km a nord-est dall'aerogeneratore SR02 del parco eolico;
- Nuraghe Bruncu Giniu, distante circa 2,93 km a nord-est dalla torre anemometrica del parco eolico;

Comune di Villanovaforru

- Nuraghe Marramutta, distante circa 545 m a nord-est dall'aerogeneratore SR02 del parco eolico;
- Nuraghe Mori Siliqua, distante circa 442 m a nord-est dall'aerogeneratore SR05 e circa 1216 m a nord dalla torre anemometrica del parco eolico;

Comune di Sardara

- Nuraghe Arbicci, distante circa 310 m dall'aerogeneratore SR04, circa 597 m dall'aerogeneratore SR03, circa 717 m dall'aerogeneratore SR05, circa 979 m dall'aerogeneratore SR01, circa 1145 m dall'aerogeneratore SR02, circa 2230 m dall'aerogeneratore SR06, circa 2156 m dall'aerogeneratore SR07 e circa 2178 m dall'aerogeneratore SR08;
- Area della necropoli di Acqua Pruna, distante circa 653 m dall'aerogeneratore SR03, circa 1016 m dall'aerogeneratore SR04, circa 1376 m dall'aerogeneratore SR05, circa 2192 m dall'aerogeneratore SR01, circa 2295 m dall'aerogeneratore SR02, circa 1091 m dall'aerogeneratore SR06, circa 1238 m dall'aerogeneratore SR07, circa 1648 m dall'aerogeneratore SR08 e circa 2415 m dall'aerogeneratore SR09;
- Necropoli romana e ruderi della chiesa di Santa Caterina, distante circa 959 m dall'aerogeneratore SR03, circa 1395 m dall'aerogeneratore SR04, circa 1785 m

dall'aerogeneratore SR05, circa 2522 m dall'aerogeneratore SR01, circa 2671 m dall'aerogeneratore SR02, circa 1022 m dall'aerogeneratore SR06, circa 1348 m dall'aerogeneratore SR07, circa 1901 m dall'aerogeneratore SR08 e circa 2437 m dall'aerogeneratore SR09;

- Nuraghe Brunzu Marzu, distante circa 2200 m dall'aerogeneratore SR03, circa 2709 m dall'aerogeneratore SR04 e circa 2608 m dall'aerogeneratore SR06;

- Nuraghe Pedralba, distante circa 2739 m dall'aerogeneratore SR03 e circa 2861 m dall'aerogeneratore SR06;

- Nuraghe Sincuri, distante circa 1726 m dall'aerogeneratore SR03, circa 1775 m dall'aerogeneratore SR04, circa 2133 m dall'aerogeneratore SR05, circa 1271 m dall'aerogeneratore SR01 e circa 1807 m dall'aerogeneratore SR02;

- Area dell'insediamento nuragico e romano di Bruncu e' Cresia, distante circa 1669 m dall'aerogeneratore SR03, circa 1521 m dall'aerogeneratore SR04, circa 1741 m dall'aerogeneratore SR05, circa 655 m dall'aerogeneratore SR01 e circa 1193 m dall'aerogeneratore SR02;

- Area dell'insediamento romano di Mason'e Oneddu, distante circa 1409 m dall'aerogeneratore SR03, circa 1438 m dall'aerogeneratore SR04, circa 1808 m dall'aerogeneratore SR05, circa 1060 m dall'aerogeneratore SR01 e circa 1579 m dall'aerogeneratore SR02;

- Area del nuraghe Pred'e Piali, distante circa 2375 m dall'aerogeneratore SR03, circa 2556 m dall'aerogeneratore SR04, circa 2978 m dall'aerogeneratore SR05, circa 2177 m dall'aerogeneratore SR01 e circa 2715 m dall'aerogeneratore SR02;

- Area dell'insediamento medioevale di Donigalla, distante circa 2837 m dall'aerogeneratore SR03 e circa 2523 m dall'aerogeneratore SR01;

A 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Esaminata la documentazione prodotta, comprensiva della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, analizzati i dati d'archivio e bibliografici agli atti di questo ufficio, viste le risultanze dei sopralluoghi effettuati, si rileva quanto segue. L'impianto eolico in progetto ricade in un contesto territoriale caratterizzato da una capillare presenza di siti archeologici e di area a rischio di rinvenimenti fortuiti, che documentano una intensa frequentazione della zona in età antica, dalla preistoria al medioevo. Nella buffer zone di 3 km dall'impianto sono presenti i seguenti beni archeologici sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004, sono presenti numerosi nuraghi come si evince dai precedenti paragrafi, quali per esempio il nuraghe Predi Ara, dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, c. 3, lett. a) e 13 del D.Lgs. 42/2004, con D.C.R. n. 82 del 11.05.2016, a circa 268 m da SR 09, 1660 m da SR 08, a circa 890 m da SR 07, a circa 1300 m da SR 06 e a circa 90 m dal cavidotto. L'esame degli areali ricompresi nei 3 Km dagli aerogeneratori evidenzia la presenza di numerosi monumenti e siti archeologici, alcuni estremamente vicini al parco nei comuni di Villanovaforru e Lunamatrona. Tra questi si richiamano il nuraghe Marramutta, distante circa 545 m a nord-est dall'aerogeneratore SR02, e il nuraghe Nuraghe Mori Siliqua, distante circa 442 m a nord-est dall'aerogeneratore SR05. Nell'areale interessato dal parco l'età nuragica risulta attestata da nuraghi ancora conservati e/o sottoposti a scavo archeologico e di notevole interesse scientifico. Questa densità fa sì che nella fascia dei 3 km dai singoli aerogeneratori siano presenti numerosi monumenti e siti archeologici che rendono l'area in cui l'impianto è stato insediato non idonea al posizionamento di fonti rinnovabili ai sensi del D. lgs. 199 del 2021, art. 20. Nel comune di Sardara l'impianto eolico in progetto prevede la realizzazione di due aerogeneratori nel territorio comunale di Sardara (SR03 e SR04) e dei relativi cavidotti di collegamento. Dagli elaborati trasmessi, si desume che per il comune di Sardara è stato indicato un grado del potenziale archeologico e del rischio archeologico basso e medio per le opere in oggetto e che il tracciato dei cavidotti è limitrofo all'area di dispersione di materiali in località Corrazzu de Serra. Relativamente al patrimonio archeologico del territorio comunale di Sardara, come si evince dal paragrafo A.1, si evidenzia la presenza entro 3 km dall'area dei due aerogeneratori (distanza prevista dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. n. 199/2021, come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2) dei seguenti siti archeologici tutelati ai sensi del D.Lgs



42/2004 ss.mm.ii.: il nuraghe Ortu Comidu (distante circa 2343 m dall'aerogeneratore SR03 e circa 2822 m dall'aerogeneratore SR04); il nuraghe Nuratteddu (distante circa 1224 m dall'aerogeneratore SR03 e circa 1645 m dall'aerogeneratore SR04, circa 2163 m dall'aerogeneratore SR05, circa 2074 m dall'aerogeneratore SR01, circa 2490 m dall'aerogeneratore SR02, circa 2479 m dall'aerogeneratore SR06 e circa 2738 m dall'aerogeneratore SR07); la tomba di giganti Perdina 'e Craba (distante circa 608 m dall'aerogeneratore SR03, circa 1100 m dall'aerogeneratore SR04, circa 1630 m dall'aerogeneratore SR05, circa 1905 m dall'aerogeneratore SR01, circa 2195 m dall'aerogeneratore SR02, circa 1861 m dall'aerogeneratore SR06, circa 2083 m dall'aerogeneratore SR07, circa 2453 m dall'aerogeneratore SR08). Inoltre l'esame degli areali ricompresi nei 3 Km dagli aerogeneratori, evidenzia la presenza di numerosi altri monumenti e siti archeologici, alcuni prossimi all'impianto eolico. In particolare si citano il nuraghe Arbicci, distante circa 310 m dall'aerogeneratore SR04, l'area della necropoli di Acqua Pruna, distante circa 653 m dall'aerogeneratore SR03, la necropoli romana e i ruderi della chiesa di Santa Caterina, distanti circa 959 m dall'aerogeneratore SR03, e l'insediamento nuragico e romano di Bruncu e' Cresia, distante circa 655 m dall'aerogeneratore SR01. Si specifica, altresì, che la dispersione in superficie di reperti di età nuragica in località Corrazzu de Serra consente di ipotizzare la presenza di un insediamento sepolto, distante circa 115 m dall'aerogeneratore SR04, circa 408 dall'aerogeneratore SR05 e circa 629 m dall'aerogeneratore SR03. Si evidenzia, infine, che le foto simulazioni e l'analisi del contesto non risultano esaustive. Si rileva, infatti, che l'impianto è percepibile anche dal castello di Monreale, monumento di grande importanza scientifica tutelato ai sensi del DCR n. 6 del 13.02.2019. Non è chiaro, invece, se il parco eolico in oggetto sarà visibile dall'area archeologica di Santa Anastasia di Sardara, tutelata ope legis e inserita all'interno del progetto "La civiltà nuragica" nella Tentative list dell'Unesco ai fini del riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità. A tal riguardo, come sopra esplicitato per il nuraghe Genna Maria di Villanovaforru, si rende necessario prestare particolare attenzione all'analisi del contesto di giacenza di questa importante area archeologica poiché eventuali criticità potrebbero portare alla sua esclusione dal progetto. Si segnala inoltre che sono in corso le verifiche di competenza per l'avvio del procedimento di verifica/dichiarazione dell'interesse archeologico ex artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004 di altri siti presenti in prossimità dell'impianto (nuraghe Gattus, nuraghe Fenu, nuraghe Corti Sa Perda, nuraghe Candela, nuraghe Bruncu Masoni 'e Baccas in territorio di Sanluri) e altri procedimenti sono in corso di avvio in altri comuni. L'impianto in progetto prevede la realizzazione di n. 3 aerogeneratori ricadenti nel comune di Villanovaforru: SR01, SR02 e SR05. Oltre ai relativi caviddotti sono localizzati in questo comune e la torre anemometrica e l'area di cantiere, in località Sedda Sa Batalla, prossima all'areale dove si dovrà posizionare l'aerogeneratore SR05. Non è stata effettuata la ricognizione in corrispondenza del sito dove viene posizionata [la] torre anemometrica di impianto autoportante ubicata in territorio di Villanovaforru, in località Br.cu Conca Lada. In relazione al patrimonio archeologico del comune di Villanovaforru e al comune di Lunamatrona, come si deduce dai paragrafi A.1, si evidenzia la presenza di siti archeologici importanti all'interno della fascia dei 3 km dagli aerogeneratori, fascia che ai sensi del D. lgs. 199 del 2021 è ritenuta non idonea per il posizionamento di opere di questo tipo. Peraltro, i siti di Genna Maria e Pinn'e Maiolu, noti in letteratura e di straordinario interesse scientifico, sono gestiti da una locale cooperativa e destinatari di un progetto di gestione ex lege 14 del 2006. Inoltre, il sito di Genna Maria risulta inserito all'interno del progetto "La civiltà nuragica" inserito nella Tentative list dell'Unesco ai fini del riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità. Peranto, deve essere prestata particolare attenzione all'analisi del contesto di giacenza di questo monumento in quanto eventuali criticità potrebbero portare all'esclusione del sito dal progetto, in quanto gli standard Unesco richiedono il posizionamento del bene all'interno di un areale tutelato. Le foto simulazioni e l'analisi del contesto non risultano esaustive. Si rileva che l'impianto è percepibile da Furtei (nuraghe Nuraghe Sassuni e dal villaggio nuragico di Is Bangius, dalla Chiesa campestre di S. Biagio e area di pertinenza), Pauli Arbarei (Immobili contenenti resti del Nuraghe S. Antonio), da Villanovafranca (Su Mulinu-Terreno con i ruderi di un grosso Nuraghe Polilobato), Villamar (Nuraghe Nureci). Tra questi nuraghi, il nuraghe Su Mulinu è ugualmente gestito da una cooperativa e interessato da valorizzazione turistico culturale. Per quanto riguarda il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia inoltre che le opere ricadono in prossimità di aree a rischio archeologico, cartografate nella relazione in modo puntuale, ma per le quali si deve spesso considerare un areale di

maggior estensione: - aerogeneratore SR06: aree di insediamento punico e romano di Cuccuru de Su Casu Moiau e di Sa Ruina 'e Stuppoi, entro circa 400 m; - aerogeneratore SR07: nuraghe Bruncu De Melas a circa 300 m; - aerogeneratore SR08: tomba di giganti a circa 350 m e possibile menhir ed elementi litici con segni antropici nelle immediate vicinanze; - aerogeneratore SR08: nuraghe Pedri Ara a circa 315 m (vincolato) Considerata la natura e la tipologia dei siti e delle aree a rischio archeologico sopra menzionate, che confermano la capillare occupazione del territorio in età antica, le valutazioni in merito al potenziale e al rischio archeologico riportate nella relazione (valori bassi/medi) risultano talvolta sottostimate, dal momento che non può essere valutata "improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti conservati in situ" /vedi tabella 2, Circ. 53/2002 della DG ABAP). Pertanto, qualora il progetto dovesse superare la valutazione di impatto ambientale, si ritiene che dovrebbe essere attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016, con l'esecuzione di saggi archeologici preliminari ... A 4. **PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-]** Valutato l'impatto dell'intervento sul patrimonio archeologico si comunica quanto segue. Le opere in progetto si inseriscono in un territorio che conserva significative testimonianze dell'occupazione antropica nell'antichità, dalla preistoria al medioevo. Alcuni siti (nuraghe Genna Maria, Pinna 'e maiolu, Castello di Monreale) sono stati oggetto di importanti progetti di valorizzazione e fruizione e la realizzazione del progetto verrebbe ad alterare fortemente il paesaggio archeologico in cui si inseriscono che è fortemente connesso al valore culturale del bene stesso. L'analisi degli areali ricompresi nei 3 Km dagli aerogeneratori evidenzia la presenza di beni archeologici tutelati e di numerosi altri monumenti e siti archeologici, alcuni molto vicini al parco, pertanto, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2). Si deve anche evidenziare il rischio che le opere intercettino contesti e/o strutture archeologiche sepolte. Vista la fitta presenza di beni archeologici nella fascia dei 3 Km dagli aerogeneratori, considerato che l'areale risulta caratterizzata da una notevole densità di monumenti soprattutto relativi all'età del Bronzo, visto quanto sopra descritto, si ritiene che il parco così come proposto nella documentazione progettuale non sia compatibile con la tutela del patrimonio archeologico e pertanto si esprime parere fortemente negativo all'intervento ...".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio rileva che: "... B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO [-] B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] B.1.1 Beni Paesaggistici ... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento[-] Assetto ambientale [-] - Tutte le postazioni eoliche e parte delle opere di connessione ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" (colture erbacee specializzate) disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Parte delle opere di connessione e una porzione della fondazione di SR03 ricade in aree classificate tra le "aree seminaturali", la postazione eolica SR01 lambisce altre aree seminaturali (praterie), disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." Le altre aree interessate dalle opere di connessione sono classificate come "aree naturali e subnaturali", disciplinate agli artt. 22, 23, 24 delle NTA, per cui, all'art. 23, è vietato: "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". - Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA; oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b: SR06 a circa 150 m dal Riu Santa Caterina e sovrapposizione con area di sorvolo delle pale; SR05 a circa 330 m dal Riu Mitza su Canneddu e a circa 650 m dal Riu S'Ollastu; SR04 a circa 350 m dal Riu Mitza su Canneddu; SR03 a circa 410 m dal Riu Mitza su Canneddu; SR09 a circa 400 m dal Rio Sassuni; SR02 a circa 480 m dal Riu S'Ollastu; SR01 a circa 580 m dal Riu S'Ollastu; SR07 a circa 610 m dal Riu Melas. Le

opere di connessione e di adeguamento della viabilità intercettano i corsi d'acqua: Riu Mitza su Canneddu, Riu S. Caterina, Riu Melas, Riu Gora de s'Arreigi. Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche" ... Assetto Storico Culturale [-] Le opere costituenti il progettato intervento non insistono direttamente in aree costitutive dell'assetto storicoculturale del PPR. A partire dalle vicinanze dell'impianto si segnalano numerosi beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49, per i quali si rimanda alla sezione A del presente parere ... B.1.2 – Beni Architettonici [-] B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Villanovaforru, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Chiesa campestre di Santa Marina (D.S.R. n. 78 del 15/12/2008), a 1,05 km;
- Ex Monte Granatico sede Museo Civico Archeologico (D.M. del 27/11/2003 prot. n. 14187) a 1,43 km;
- Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi (D.M. 05/03/1968 prot. n. 3143 e D.S.R. del 15/12/2008) a 1,45 km.

Collinas, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Chiesa di San Michele arcangelo (D.D.R. n. 4 del 19/01/2010 e n. 70 del 14/06/2017) a circa 3 km;
- Ex Monte Granatico (D.M. prot. n. 2464 del 09/06/1976) a 3,05 km;
- Casa Garau con giardino e pertinenze (D.D.R. n° 57 del 28/09/2009) a circa 3,07 km;
- Chiesa di San Sebastiano (D.D.R. n. 2 del 09/01/2013) a 3,5 km;

Sardara, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Chiesa di San Gregorio Magno (D.D.R. n. 6 del 12/01/2011, a 2,92 km;
- Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta (D.D.R. n. 54 del 28/05/2010), a 2,94 km;
- Casa Diana (D. M. del 05/07/1988), a 3,1 km;
- Chiesa di Sant'Anastasia ed area di pertinenza (D.D.R. n. 192 del 28/10/2011), a 3,2 km;
- Edificio ex O.N.B. Opera Nazionale Balilla (D.D.R. n. 3 del 12/01/2011), a 3,3 km;
- Chiesa di Sant'Antonio da Padova e pertinenze (D. D.R. n. 137 del 05/09/2012), a 3,36 km;
- Castello e borgo di Monreale in agro di Sardara (D.D.R. n. 89 del 01/10/2007), a 6 km.

Sanluri, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Chiesa di S. Francesco, Convento Padri Cappuccini e Museo Etnografico (D.D.R. n. 34 del 19/05/2009), a 3 km;
 - Chiesa di S. Anna ed area di pertinenza (D.D.R. n. 20 del 16/03/2009), a 3,28 km;
 - Castello di Eleonora (D.M. del 15/05/1961), a 3,3 km;
 - Chiesa di San Lorenzo ed area di pertinenza (D.D.R. n. 152 del 17/08/2011), a circa 3,40 km;
 - Antica Casa in via Tuveri n. 8 (D.M. del 04/10/1969), a 3,48 km;
 - Chiesa di N.S. delle Grazie (D.D.R. n. 56 del 31/05/2007), a circa 3,53 km;
 - Tratto di mura medievali (D.M. del 21/11/1969), a 3,58 km;
 - Ex Monte Granatico (D.D.R. n. 41 del 05/07/2005 e n. 58 del 20/01/2006), a 3,60 km;
 - Municipio (D.D.R. n. 61 del 16/09/2008), a circa 3,60 km;
 - Casa Vinci (D.D.R. n. 71 del 16/02/2006), a circa 3,60 km;
 - Ex Mattatoio sede Laboratorio antichi mestieri (D.D.R. n. 60 del 16/09/2008), a circa 3,60 km;
 - Corte Colonica "Podere Stagnetto" in località Sanluri Stato (D.D.R. n. 229 del 15/12/2011), a circa 3,60 km;
- B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

Villanovaforru, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Casa Mandis, a 1,3 km;
- Complesso Funtana Manna, a 1,3 km.

Collinas, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Chiesa di San Rocco, 2,85 km;
- Municipio, a 3,05 km.

Sardara, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Ruderi della Chiesa campestre di Santa Caterina in agro di Sardara a circa 950 m da SR03, 1 km da SR06, a 1,35 km da SR07;
- Chiesa di S. Anastasia, a 3,2 km;
- Ex Municipio ora Museo Archeologico, a 3,2 km;
- Edificio delle Ex Scuole Elementari, a 3,2 km;
- Mercato civico, a 3,2 km;
- Casa Pilloni sede Centro Servizi Area Archeologica S. Anastasia, a 3,2 km;
- Palazzo Orrù (Ex Asilo Cottolengo), a 3,38 km;
- Cimitero monumentale, a 3,38 km;
- Ex Miniera e Laveria di Monreale ed ex Miniera di Perda Lai, a circa 5,5 km;
- Immobile denominato Sa Domu Arrubia, a 6 km;
- Chiesa di Santa Matria ad Acquis, a 6 km;
- Terme di S. Maria Acquis ed area circostante, a 6 km;

Sanluri, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Chiesa campestre di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri, a 290 m dalla turbina SR08 e a 230 m dalle sue strutture di supporto;
- Casa cantoniera di Sanluri sulla S.S. 131, a 2,15 km;
- Ruderi della Chiesa campestre di Sant'Antiogu Nou in agro di Sanluri, 2,3 km;
- Chiesa di San Rocco, a circa 3,19 km;
- Edificio sede dell'Unione dei comuni della Marmilla, a circa 3,3 km;
- Chiesa di San Sebastiano, a 3,37 km;
- Museo Casa del Pane Ex Frantoio Villasanta sede Laboratorio cultura materiale del pane, a circa 3,49 km;
- Chiesa di Sant'Andrea apostolo, a 3,64 km;
- Chiesa di S.-Pietro o oratorio della Pietà ed annessa piazza, a circa 3,64 km;
- Chiesa di San Martino, a 3,92 km.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato:

- Chiesa campestre di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri, a circa 290 m dalla turbina SR08 e a circa 230 m dalle sue strutture di supporto;
- Ruderi della Chiesa campestre di Santa Caterina in agro di Sardara a circa 950 m da SR03, a circa 1 km da SR06 e a circa 1,35 km da SR07;
- Chiesa campestre di Santa Marina in agro di Villanovaforru (D.S.R. n. 78 del 15/12/2008), a circa 1,05 km;
- Casa Mandis a Villanovaforru, a circa 1,3 km;
- Complesso Funtana Manna a Villanovaforru, a circa 1,3 km;
- Ex Monte Granatico sede Museo Archeologico a Villanovaforru (D.M. del 27/11/2003 prot. n. 14187) a circa 1,43 km;
- Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi a Villanovaforru (D.M. 05/03/1968 prot. n. 3143 e D.S.R. del 15/12/2008), a circa 1,45 km;
- Casa cantoniera di Sanluri sulla S.S. 131, a circa 2,15 km;
- Ruderi della Chiesa campestre di Sant'Antiogu Nou in agro di Sanluri, a circa 2,3 km;
- Chiesa di San Rocco a Collinas, a circa 2,85 km;
- Chiesa di San Gregorio Magno a Sardara (D.D.R. n. 6 del 12/01/2011), a circa 2,92 km;

- Chiesa di San Michele arcangelo a Collinas (D.D.R. n. 4 del 19/01/2010 e n. 70 del 14/06/2017) a circa 3 km;
- Chiesa di S. Francesco e Convento Padri Cappuccini a Sanluri (D.D.R. n. 34 del 19/05/2009), a circa 3 km.

L'intervento è localizzato nella sub-regione della Marmilla, un ambito a prevalenza collinare con altimetria variabile tra i 200 m e i 300 m s.l.m., contraddistinto dalla presenza di numerosi altopiani che si alternano a valli fluviali dando luogo ad un paesaggio del tutto peculiare. L'areale di studio, nel territorio di Villanovaforru, Sardara e Sanluri, è parte di un territorio rurale dedito all'agricoltura ed all'allevamento ed è caratterizzato da un cospicuo reticolo idrografico. Immersi nel paesaggio rurale è ancora possibile ritrovare elementi di naturalità concentrati nelle fasce ripariali dei corsi d'acqua o, in taluni casi, nei confini poderali. Connotano il paesaggio le numerosissime formazioni collinari tondeggianti, un unicum in Sardegna, le cui sinuosità sono disegnate dai resti dei terrazzamenti agricoli medievali e dal perdurare dell'attività colturale che ne rimarca i solchi. L'areale di studio è circondato da una costellazione di piccoli centri urbani di origine medievale quali Villanovaforru a 1,1 km, Sardara a 2,4 km, Collinas a 2,5 km, Sanluri a 2,6 km, Lunamatrona a 3,7 km; Furtei a 5 km; Villamar a 5,3 km; Pauli Arbarei a circa 6 km; Siddi a 6,20 km; Gonnostramatza a 7,2 km; Segariu a 7,5 km; San Gavino Monreale a 8,5 km ed Ussaramanna a 8,7 km. Oltre ai resti dell'infrastrutturazione medievale, sotto l'egida dei Castelli di Sanluri e Monreale, l'area interessata dall'impianto è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e perciò conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti. Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi. L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità in merito alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area del layout dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 e degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004, per effetto delle NTA del PPR. Stante la premessa circa la non conformità al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori da beni culturali isolati, nonché da beni culturali inseriti in un contesto storicamente pluristratificato quale è la costellazione di piccoli borghi che circonda il parco eolico, è in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento. Il bene culturale Chiesa di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri è certamente il più vulnerabile ed il più esposto al rischio di estinzione dei valori testimoniali intrinseci e relazionali alla scala territoriale. Si tratta di una chiesa campestre inserita nel quadro paesaggistico agricolo tra Sanluri, Sardara e Villanovaforru e che ad oggi è già circondata da 4 torri eoliche di un piccolo impianto esistente, le quali distano rispettivamente soltanto 80 m, 100 m, 220 m e 240 m; a queste si dovrebbero sommare gli aerogeneratori del parco in esame, alti 220 m, ad una distanza dalla chiesa di soli circa 290 m per la turbina SR08 e 230 m per le sue strutture di supporto, di circa 1 km per la turbina SR07 e di circa 1,5 km per la SR06, nonché gli aerogeneratori di un altro impianto eolico denominato "MARMILLA", attualmente in procedura di VIA con ID_VIP 9789 (WTG05 a circa 950 m dalla chiesa, WTG04 a circa 1 km e WTG03 a circa 1,5 km), come di seguito argomentato. Per quanto sopra il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico. Circa le criticità in merito alla tutela paesaggistica, si deve rilevare che la vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 (SR08 adiacente alla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa ed SR07 a circa 180 m dallo stesso, nonché SR06 a circa 150 m dal Riu Santa Caterina, SR05 a circa 330 m dal Riu Mitza su Canneddu e SR04 a circa 350 m dallo stesso), è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR. Tutte le postazioni eoliche ricadono in aree


classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate dall'art. 29 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". L'impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR giacché interessa anche aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzate da una produzione tipica e specializzata, e lo SIA offre motivazioni apodittiche per giustificare l'impossibilità di localizzazione alternativa e la rilevanza pubblica economica e sociale dell'intervento. La postazione eolica SRO1 lambisce un'area classificata dal PPR tra le "aree seminaturali" (praterie) disciplinate dall'art. 26 NTA, per cui sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado". Appare evidente come sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura e della fruibilità paesaggistica delle aree interessate: oltre alla torre eolica si dovrà realizzare anche un'ampia piazzola (circa 2.840 mq) ed una altrettanto ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo nonché la frammentazione e la riduzione della copertura arborea. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento, nel paesaggio agrario e seminaturale, di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto. Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che gli strumenti urbanistici di Sanluri, Villanovaforru e Sardara classificano le aree dell'impianto come aree agricole e pertanto l'intervento non è conforme neppure all'art. 103 delle NTA del PPR in quanto non ricompreso in un "piano di settore". Anche gli impatti sui beni paesaggistici e identitari componenti l'assetto storico culturale del PPR concorrono a prospettare un significativo impatto negativo non ulteriormente sostenibile, sotto il profilo delle relazioni di intervisibilità. Come già sopra evidenziato nella disamina dei vincoli, sia entro il bacino visivo dell'area vasta che entro i 3 km dall'area del layout degli aerogeneratori, è presente un elevato numero di centri abitati di origine medioevale, con i loro beni culturali tutelati dalla parte II del Codice ed i centri storici di prima formazione tutelati dal PPR (Villanovaforru a circa 1,2 km; Collinas a circa 2,6 km; Sardara a 2,6 km; Sanluri a 2,8 km; Lunamatrona; Furtei; Villamar; Pauli Arbarei; Siddi; Segariu; San Gavino Monreale; Gonnostramatza; Ussaramanna). La presenza dei 9 aerogeneratori di altezza pari a 220 m, nel mezzo di una costellazione di piccoli borghi, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra i sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi stessi connotato, per l'incombere degli aerogeneratori la cui dimensione costituisce un fuoriscala paesaggistico. In accordo con la nota n. prot. 30506 del 22/06/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, dall'analisi delle foto-simulazioni allegate al progetto: "si evince comunque la significativa percezione delle stesse da importanti siti paesaggistici, storico culturali nonché identitari del territorio della Marmilla (ad es. Castello Monreale) dovuta principalmente alla posizione elevata dei siti di installazione rispetto alle quote medie delle caratteristiche colline arrotondate della Marmilla (gli aerogeneratori in progetto saranno dislocati a quote altimetriche significative rispetto alle quote medie dei rilievi circostanti) che comporta così, oltre alla mera percezione, un significativo cambiamento dello skyline del caratteristico paesaggio storicoculturale e agrario collinare della Marmilla". Per comprendere l'impatto che avrebbe anche nell'area vasta la progettata localizzazione in posizione elevata degli aerogeneratori, alti peraltro 220 m, basti considerare i dati presenti nelle tabelle a p. 214 e segg. della Relazione paesaggistica: il bene paesaggistico ID 5812, cioè il Complesso Nuragico di "Su Nuraxi" a Barumini, unico sito UNESCO della Sardegna, distante 14,34 km dall'impianto, mantiene una intervisibilità teorica di tutti e 9 gli aerogeneratori con un IIPP pari a 3 (medio). Tutte le 9 turbine mantengono un'intervisibilità teorica con IIP pari a 3 fino al bene culturale e paesaggistico ID 5816 – Chiesa di Santa Maria di Malta a Guspini e numerosi altri beni dell'abitato a circa 21,6 km; ad ancora fino al bene ID 2187 – Chiesa di Santa Vittoria in agro di Gersei a 21,90 km; ID 1400 – Chiesa di Santa Vittoria in Agro di Serri a 22,55 km ed in ultimo fino al bene ID 2226 – Chiesa della Vergine delle Grazie Escolca a 22,58 km. Inoltre,

a circa 11,5 km a Nord-Est dall'impianto, vi è l'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 di "Las Plassas - Zona e ruderi del castello" (D.M. 09/05/1975) -da questa si ha una intervisibilità teorica di 7 aerogeneratori con IIPP pari a 4=alto-, e di seguito, a circa 13 km, l'area di "Barumini zona della Giara" (D.M. 09/07/1981 ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018), entrambe vincoli paesaggistici panoramici. Per quanto sopra, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, che si mostra in grado di produrre anche nell'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità. La realizzazione dell'impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative in iter autorizzatorio localizzate nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto. Tra gli impianti al momento in iter autorizzatorio c'è il parco eolico denominato "MARMILLA" (ID_VIP 9789) nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei, costituito da 7 torri eoliche di grande taglia. Con quest'ultimo l'impianto in esame risulta in continuità ed a tratti in sovrapposizione, tanto che 2 aerogeneratori dell'impianto in esame hanno pressoché la stessa localizzazione nell'impianto "MARMILLA"; con questo si riscontrano poi numerose i[n]terferenze per il mancato rispetto della distanza tra gli aerogeneratori. In un raggio di 10 km risultano inoltre in iter autorizzatorio 10 simili impianti di grande taglia per circa un centinaio di pale in grado di comportare, per lo smisurato "effetto selva", una radicale trasformazione delle peculiarità del contesto geografico in cui si inseriscono. Si deve infine evidenziare che nella stessa porzione di territorio in comune di Sanluri è in esercizio un parco eolico costituito da 4 aerogeneratori, che risulta nelle imm[e]diate vicinanze del parco in esame. Dato atto che lo SIA non analizza l'effetto cumulo con questi progetti ma soltanto con gli impianti esistenti (e peraltro a pag. 438 afferma che "considerato che l'intervento progettuale proposto non è ubicato in adiacenza ad altri impianti eolici in esercizio non sono valutabili impatti cumulativi in merito sottrazione di habitat derivante dalla realizzazione di tutte le opere proposte in progetto"), risulta evidente che la coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, giacché il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della "sostenibilità" tanto i propri obiettivi quanto i propri strumenti. Quale ultima analisi dell'impatto della realizzazione dell'impianto, in considerazione del potenziale "effetto selva" nell'area vasta, si segnala quanto evidenziato nella Determinazione n. 1322 prot. 2166 del 29/03/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della Regione Autonoma della Sardegna, riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa tipologia. L'immediato ambito di riferimento è vulnerabile al rischio incendio per le ripercussioni sui numerosi beni culturali e paesaggistici che vi insistono, come dimostra la mappa dei territori percorsi da incendi e delle aree di attenzione della Protezione Civile, disponibile in "Sardegna geoportale".

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI [-] Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le proposte avanzate per la stessa area di intervento e nell'area vasta. L'impianto si mostra non conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali".

In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: "C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di

- condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare le fortissime criticità in relazione alle opere così come rappresentate negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, si esprime parere fortemente negativo”;
- j) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 15329 del 20/07/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con il parere negativo espresso con la nota del 14/07/2023 dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, valutando che “... Nella richiamata nota, la Soprintendenza procede a un’analisi puntuale delle copiosissime evidenze archeologiche che interessano le aree in argomento e che l’Ufficio provvede a elencare nel dettaglio, anche con riferimento alle distanze/interferenze con le singole sezioni delle opere in progetto. In tale disamina viene sottolineato come le opere in argomento si collochino a meno di 3 Km di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, (tomba di giganti Perdina 'e Craba, nuraghi Genna Maria, Predi Ara, Nuratteddu e Ortu Comidu e complesso nuragico Pinn’e Maiolu; si osserva inoltre che per altri cinque nuraghi nel comune di Sanluri sono in corso le verifiche propedeutiche all’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse archeologico), nonché da oltre 30 tra monumenti e siti archeologici segnalati, noti in letteratura e tutelati dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, compresi tra l’epoca nuragica e l’età medievale. Al riguardo, si sottolinea che il noto nuraghe di Genna Maria è inserito nella tentative list dell’Unesco all’interno del progetto sulla civiltà nuragica e oggetto, come anche il villaggio di Pinn’e Molu e il nuraghe Su Mulinu, di un piano di gestione da parte di cooperative locali che ne consentono la pubblica fruizione. La Soprintendenza, esaminati il documento di verifica preventiva dell’interesse archeologico (DVIA) già previsto all’art. 25, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e oggi richiamato all’art. 1, c. 2 dell’allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, i dati agli atti dell’ufficio, nonché l’esito dei sopralluoghi effettuati, rileva la necessità di una rivalutazione del potenziale e del correlato rischio archeologico, laddove nel DVPIA vengono assegnati livelli bassi/medi) e considerate in forma puntuale e non estesa aree a rischio archeologico poste in prossimità dei lavori in parola. L’Ufficio valutando il territorio in cui si inseriscono le opere denso di significative testimonianze – anche monumentali – dell’occupazione antropica dalla preistoria al medioevo, e da queste, con particolare riferimento alle evidenze nuragiche, fortemente connotato, ritiene gli interventi non compatibili con la tutela del patrimonio archeologico, anche tenuto conto che essi ricadono in area non idonea ai sensi del D.Lgs. n. 199/ 2021. Per le stesse ragioni, pur annotando lacune negli studi di intervisibilità con altri notevoli siti archeologici del distretto, l’Ufficio non ritiene rilevante richiedere ulteriori fotosimulazioni e visuali. Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell’esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull’opera in progetto, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate. Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura”;
- k) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 15411 del 21/07/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio concordando con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con la nota del 14/07/2023;
- l) **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** avviso al pubblico codice n. MASE-2023-0124973 del 01/08/2023, con il quale si avvia una nuova consultazione del pubblico in merito alla documentazione integrativa volontaria che si dichiara che Asja Serra S.r.l. avrebbe presentato alla medesima autorità competente, la quale, tuttavia, è costituita da un solo elaborato cartografico – di seguito riprodotto – ove si si dichiara il 28/07/2023 (con firma digitale apposta dal legale rappresentante) che il progetto di cui trattasi è modificato nel relativo layout provvedendo ad eliminare gli aerogeneratori nn. SR06 e SR09, senza che lo stesso Ministero ed il Proponente abbiano portato a conoscenza la presentazione di una qualsivoglia nota o relazione descrittiva di quanto proposto e tantomeno provvedendo lo stesso Proponente ad aggiornare il SIA e tutta la documentazione già prodotta con l’istanza di VIA, tanto da rendere non valutabile concretamente quanto proposto in variante:




Simile elaborato (firmato sempre dal legale rappresentante della Asja Serra S.r.l.), privo di altrettante nota o relazione descrittiva, è stato pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali con avviso al pubblico codice n. MASE-2023-0124971 del 31/07/2023 per il progetto di impianto eolico denominato "MARMILLA" (MASE-VA: codice ID_VIP 9789), il cui legale rappresentate risulta essere un diverso soggetto, il quale, d'altronde, ha prodotto in merito alla sovrapposizione dei progetti di cui trattasi una specifica osservazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota prot. n. ETRX16062023-05 del 16/06/2023;

- m) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** nota prot. n. m_amte.RU.U.0133305 del 14/08/2023, con la quale si prende atto della comunicazione acquisita dal medesimo Ministero il 31/07/2023 da Asja Serra S.r.l. e da Engie Trexenta S.r.l. relativamente alla volontà di modificare i rispettivi progetti ID_VIP 9713 ed ID_VIP 9789, eliminando gli aerogeneratori indicati nella soprastante documentazione integrativa volontaria, tuttavia dovendo qui evidenziare che, nonostante le modifiche progettuali preannunciate, non risultano superati tutti i restanti profili di incompatibilità del progetto ID-VIP 9713 rispetto alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio come evidenziato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 (Allegato n. 1) e con il presente parere tecnico istruttorio;
- n) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 24748 del 22/08/2023, con la quale in merito alla predetta documentazione integrativa volontaria osserva che: "... Le integrazioni consistono, unicamente, in un elaborato cartografico, in cui viene rappresentato il "Layout integrato" dell'impianto in oggetto, e di quello proposto dalla Società Engie Trexenta S.r.l., sottoposto anch'esso alla procedura di V.I.A. di competenza del M.A.S.E. [ID: 9789], attualmente in istruttoria. A tal proposito si rammenta che sia la scrivente Direzione Generale, con nota prot. D.G.A. n. 18505 del 16.06.2023 (successivamente integrata con nota prot. D.G.A. n. 19342 del 26.06.2023), che gli Enti e Amministrazioni regionali coinvolti nel procedimento, avevano evidenziato che, nel precedente layout alcuni aerogeneratori dei due impianti eolici risultavano sovrapporsi. Dall'esame del suddetto elaborato cartografico, si evince che tale criticità viene risolta eliminando due aerogeneratori per impianto, nello specifico SR06 e SR09 per l'impianto

[Handwritten signature]

della società Asja Serra S.r.l. e WTG06 e WTG04 per l'impianto della Società Engie Trexenta S.r.l. Premesso quanto sopra, considerato che la variante proposta determina, data la contiguità dei due impianti, la formazione di un unico grande "parco eolico integrato", costituito da 12 aerogeneratori, rispetto al quale, non solo permangono, ma risultano amplificate, per effetto cumulo, tutte le criticità già rilevate da questa Direzione Generale nelle citate note, si richiamano integralmente i contenuti essenziali delle stesse ...", concordando questa Soprintendenza speciale per il PNRR in merito a tale invariata considerazione degli impatti comunque generati dal progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 14/07/2023, paragrafo A, pp. 1-3 - Allegato n. 1), architettonici (per quest'ultimi vedi il paragrafo B.1.2) e paesaggistici presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:



(da *Relazione archeologica*, elaborato n. 002.1a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A-RS, rappresentazione dei siti e beni archeologici presenti nell'immediato intorno del progetto industriale in esame)

MA

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 (Allegato n. 1), evidenzia che *"... Non è chiaro, invece, se il parco eolico in oggetto sarà visibile dall'area archeologica di Santa Anastasia di Sardara [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: ricadente nel comune di Sardara], tutelata ope legis e inserita all'interno del progetto "La civiltà nuragica" nella tentative list dell'Unesco ai fini del riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità. A tal riguardo ... si rende necessario prestare particolare attenzione all'analisi del contesto di giacenza di questa importante area archeologica poiché eventuali criticità potrebbero portare alla sua esclusione dal progetto"*.

VISTA la candidatura presentata dalla Delegazione Permanente d'Italia presso l'UNESCO il 15/11/2021 (Lista provvisoria: Rif. 6557) per il riconoscimento da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO del sito denominato *"Nuragic monuments of Sardinia"* tra quelli iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale (v. il sito più particolare dell'area archeologica di Santa Anastasia di Sardara, nel comune di Sardara, identificato al n. 26), il cui sostegno da parte della Regione Autonoma della Sardegna è ricordato anche nelle relative osservazioni del 16/06/2023 sopra citate.


CONSIDERATA, pertanto, la necessità di preservare il contesto di giacenza e garantire la tutela, in ogni caso, della predetta area archeologica di Santa Anastasia di Sardara, nel comune di Sardara, al fine di consentirne la considerazione tra i beni archeologici indicati nella candidatura UNESCO del sito denominato *"Nuragic monuments of Sardinia"*.

CONSIDERATO che il Comune di Sanluri, con le osservazioni prodotte al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la nota prot. n. 15357 del 09/06/2023, concludendo che *"... CONSIDERAZIONI FINALI [-] Seppure il progetto analizzi gli impatti ambientali sulla competente antropica globale, tuttavia non valuta gli aspetti di specificità del territorio del Comune di Sanluri a prevalente vocazione agricola e turistica. Non considera gli effetti e le ricadute in relazione ai percorsi culturali, naturalistici e di valorizzazione del settore turistico, che si fonda sui valori del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale. L'intervento, peraltro, che apparentemente persegue il legittimo interesse di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, non offre dirette ricadute al territorio al fine di contemperare gli interessi contrapposti, né di mitigare gli impatti negativi sul territorio, neppure in termini occupazionali, dato che nelle fasi realizzative saranno impiegate principalmente maestranze altamente specializzate non operanti ordinariamente sul territorio comunale, e nelle fasi di gestione degli impianti, tipicamente risultano ridotte le necessità di interventi di controllo e manutentivi. Precisato che l'Amministrazione Comunale di Sanluri, in linea di principio, è favorevole alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle tematiche della transizione energetica, tuttavia, nel caso specifico, è contraria, per le motivazioni sopra espresse, all'intervento proposto dalla Società Asia Serra S.r.l. che appare una mera speculazione ai danni del proprio territorio, incidendo pesantemente in una ristretta area di interesse strategico per lo sviluppo naturalistico, culturale e turistico del Comune di Sanluri. Tanto più che nella stessa ristretta porzione di territorio risulta presentato in contemporanea altro analogo intervento da parte della Società Engie Trexenta S.r.l. ... L'intervento non risulta affatto calato nella realtà locale, inserendosi nel territorio senza una debita comprensione delle specificità che lo caratterizzano. È altresì inconcepibile che per un intervento avente un impatto così significativo non sia stata coinvolta l'Amministrazione Comunale che, nell'ambito delle azioni di tutela e promozione dell'interesse pubblico, avrebbe potuto offrire spunti propositivi al fine di contemperare gli interessi del territorio e la salvaguardia ambientale, con le azioni a sostegno della transizione energetica mediante produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"*.

CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione degli aerogeneratori previsti costituisce un ulteriore elemento di disturbo e alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici ed architettonici presenti nelle più immediate vicinanze del proposto impianti industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per i richiamati beni archeologici e, tantomeno, architettonici un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed oggi ai sensi dell'art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in quanto l'elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati (alti 220 m) e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche puntuali avrebbero potuto individuare nel loro più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.





CONSIDERATO che per quanto riguarda lo studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente, con la relativa analisi degli effetti di shadow-flickering (v. elaborato *Analisi degli effetti di shadow – flickering*, n. 095a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A-RT; SIA, paragrafo 11.8.4) e l'allegata *Carta delle ore/anno di ombreggiamento intermittente* (elaborato n. 096a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A-CT), ha determinato che anche i beni culturali indicati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 (Allegato n. 1) rientrano nella fascia di attenzione (indicativamente esaminata dal Proponente come pari a 1000 m) con riguardo all'ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l'impianto eolico proposto, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico o architettonico costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico o architettonico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:



* MA

Legenda

-  Aerogeneratori di progetto
-  Abitazioni o edifici assimilabili entro 1000 m dagli aerogeneratori

Ombreggiamento h/anno

- 0 - 20
-  21 - 40
-  41 - 60
-  61 - 80
-  81 - 100
-  101 - 120
-  121 - 140
-  141 - 160
-  181 - 180
-  181 - 200

(da *Carta delle ore/anno di ombreggiamento intermittente*, con relativa legenda, elaborato n. 096a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A-CT)

CONSIDERATO che il predetto effetto di shadow-flickering avrà quale particolare recettore interessato anche la chiesa campestre di Santu Antiogu Becciu, in agro di Sanluri (v. elaborato *Analisi degli effetti di shadow – flickering*, n. 095a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A-RT, paragrafo *Ricettore F046*), alternandone ulteriormente il relativo contesto di giacenza ancora parzialmente caratterizzato per la sua naturale configurazione come storicamente costituitosi, risultando il relativo bene culturale come circondato da nuove strutture industriali per la produzione di energia elettrica, di altezza totale pari a 220 m:




COMMITTENTE 	OGGETTO IMPIANTO EOLICO "SERRAS" PROGETTO DEFINITIVO	COD. ELABORATO IT/EOL/E-SERRA/PDF/ART/095-a
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	TITOLO ANALISI DEGLI EFFETTI DI SHADOW - FLICKERING	PAGINA 21 di 24




Figura 6.7: Chiesa campestre di Santu Antiogu Becciu con identificativo F046 (prospettiva da nord)

(chiesa campestre di Santu Antiogu Becciu, in agro di Sanluri – da *Analisi degli effetti di shadow – flickering*, elaborato n. 095a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A-RT, paragrafo *Ricettore F046*)

Handwritten signature



(da Carta delle ore/anno di ombreggiamento intermittente, elaborato n. 096a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A-CT, particolare riferito alla chiesa di Santu Antioigu Becchio – Ricettore F046, evidenziato con ovale ROSSO e il limitrofo aerogeneratore n. SR08)



(da elaborato su Google Earth Pro, n. 089A_IT_EOL_E-SERRA_PDF_A-CT, con raffigurata la diretta interscambiabilità dell'impianto industriale proposto – aerogeneratori nn. SR08, SR07 e SR06 (quest'ultimo eliminato dal Proponente)-rispetto alla chiesa campestre di Santu Antioigu Becchio – v. ovale ROSSO -, tutelata per legge ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004)

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente²⁸

Handwritten signature and mark.

procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa di tutti gli aerogeneratori previsti, alti 220 m (v. elaborato *Relazione sui sistemi di segnalazione aerea*, n. 013a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-C-RT, paragrafo 6. *Segnalazione diurna e notturna*; elaborato *Inquadramento geografico intervento con segnalazione ostacoli verticali*, n. 014a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-C-PLN), si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. *c-quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021, per i quali beni archeologici ed architettonici il Proponente nel SIA ne individui una sola parte rispetto a quelli individuati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 (Allegato n. 1).

CONSIDERATO che lo stesso Proponente riconosce che l'impatto generato dall'impianto industriale proposto, durante tutta la fase di esercizio, in senso NEGATIVO ALTO sul fattore ambientale del patrimonio culturale complessivamente interferito:

**MATRICE RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI
- FASE DI ESERCIZIO -**

FATTORI DI IMPATTO	COMPONENTI AMBIENTALI	EFFETTI AMBIENTALI ATTESI																		
		ARIA E FATTORI CLIMATICI		SUOLO E SOTTOSUOLO			AMBIENTE IDRICO		COMPONENTI BIOTICHE			AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO E SALUTE PUBBLICA								
		Qualità dell'aria a livello locale	Cambiamenti climatici	Unità pedologiche e qualità dei terreni	Unità Litologiche e geomorfologiche	Unità geologico-tecniche	Unità idrogeologiche	Unità idrologiche	Percezione visuale	Tecniche territoriali storiche e patrimonio identitario	Funzionalità ecologica, idraulica ed equilibrio idrogeologico	Biodiversità a livello globale	Specie arbustive ed arboree	Specie erbacee	Fauna terricola	Avifauna e chiroteri	Imprese agricole	Livelli occupazionali e tessuto imprenditoriale locale	Amministrazione comunali e servizi ai cittadini	Popolazione residente e lavoratori
Emissione diffusa di polveri																				
Emissioni da mezzi e attrezzature in fase di cantiere																				
Incremento del traffico veicolare																				
Trasformazione ed occupazione di superfici			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Alterazione dei caratteri morfologici			T	T	T	T	T	NLB	NLB			T	T	T		T				T
Rischi di destabilizzazione superficiale/strutturale dei terreni			T	T	T	T	T					T	T	T		T				T
Rischi di destabilizzazione geotecnica			T	T	T															
Rischi di dispersione accidentale di rifiuti			T			T	T			T				T						
Interferenza con la dinamica dei deflussi sotterranei				T		T	T			T						T				T
Interazioni con la dinamica dei deflussi superficiali			T			T	T			T						T				T
Modificazioni dell'assetto insediativo storico									T											T
Modificazioni dell'assetto del territorio agricolo			T						T	T	T		T	T	T	NLB				T
Introduzione di strutture in elevazione			T	T	NLB			NAM	NAM				T	T	T	NMM	T			T
Asportazione di vegetazione erbacea o/ arbustiva			T	T	T			T		T			T	T	T	T	T			
Abbattimento/mortalità di esemplari																NM	T			
Produzione di energia da FER		PAM																		
Danni alle attività economiche esistenti o future																				
Corresponsione di diritti di superfici sullo area di intervento																				
Offerta di nuove opportunità per le attività locali																				
Induzione di rischi/disturbi da rumore														T	T	NLM				NLM
Induzione di rischi/disturbi campi elettromagnetici																				

(da Quadro riassuntivo degli impatti attesi, elaborato n. 071a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A-RS, particolare della Matrice riassuntiva degli impatti – FASE DI ESERCIZIO, ove l’impatto sul paesaggio e patrimonio culturale sono dichiarati come **NEGATIVO ALTO** – evidenziati con fondo ROSSO = NAM)

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “aree idonee” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): *"2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"*.


CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale *"1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente"*, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che *"1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ..."*, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 14/07/2023 – paragrafi A.2 e B.2, Allegato n. 1) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in una areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 14/07/2023, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale:



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziate le proposte di nuovi impianti eolici industriali in corso di istruttoria VIA di competenza statale, oltre quelli già esistenti – identificati con punti BLU -, nell’area vasta in esame il progetto del parco eolico denominato “SERRAS” - MASE-VA: ID_VIP 9713, identificato con riquadro con LINEA ROSSA e con gli aerogeneratori in VERDE)

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 45/10 del 15/09/2015 è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di impianto industriale da fonte eolica sito in località Bruncu Molenti nel comune di Sardara (SU) di potenza pari a 48 MWe, le cui opere complessive ricadevano nei comuni di Sardara, San Gavino Monreale e Pabillonis, con proponente Asja Ambiente Italia S.p.A., i cui aerogeneratori si collocavano come rappresentato nella seguente cartografia:

MA





Figura 1 - Localizzazione del parco eolico in comune di Sardara

(da Attività di monitoraggio avifaunistico e della chiropterofauna – Report conclusivo, codice elaborato n. AV.02 del gennaio 2014, figura 1)

MA

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaca, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:




(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 56 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:

Handwritten signature and initials



Clicca sulla zona per scoprire i dati relativi




(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 318 GW rispetto ai 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 220 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante anche la dimostrata intervisibilità dello stesso impianto da lunghe distanze (v. SIA, paragrafo 11.7.2.2 Fase di esercizio, p. 473), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. c-quater, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021. Infatti, il Proponente riconosce che l'impianto industriale proposto presenta un areale di massima attenzione che comprende anche il castello di Monreale, monumento di grande importanza scientifica e vincolato per il suo interesse culturale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, con decreto della CO.RE.PA.CU. del MiC n. 6 del 13/02/2019, tanto da costituire un elemento industriale che altera il contesto di giacenza naturale oggi esistente ed entro il quale si colloca il patrimonio culturale descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 (Allegato n. 1):

Handwritten signature/initials

MAPPA DI INTERVISIBILITÀ TEORICA - BACINO VISIVO E AREA DI MASSIMA ATTENZIONE (1:125.000 - 1:75.000)



Legenda

- Aerogen. in progetto
- Areale di massima attenzione (11km)
- Bacino visivo (25km)
- Area di intervisibilità potenziale (35km)

Intervisibilità teorica (aerogen. visibili)

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

(da *Mappa di intervisibilità teorica - Bacino visivo e area di massima attenzione*, elaborato n. 085a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A-CT, con relativa legenda – gli aerogeneratori in progetto sono evidenziati entro un cerchio ROSSO)

MA



(da elaborato su Google Earth Pro, n. 089A_IT_EOL_E-SERRA_PDF_A-CT, con raffigurata la diretta interservisibilità dell'impianto industriale proposto rispetto al castello di Monreale, vincolato con decreto della CO.RE.PA.CU. del MiC n. 6 del 13/02/2019, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004)

asja | Serra

ID Punto: PF13 Castello di Monreale (resti)

COORDINATE GAUSS- BOAGA: 1482277 - 4382838
 DISTANZA DALL'AEROGENERATORE: 6,1 km
 AMPIEZZA FOCALE: 50 mm

Riferimenti dei punti di presa

STATO DI PROGETTO

CRITERIO SCELTA PUNTO FOTOGRAFICO	Basi con dichiarazione di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità
Ambito di visuale di appartenenza	
Tipologia interferenza riscontrata	
Degradato percettivo	
Decomposizione	
Infrusione	
Ostacolo	
Presenza di sfondo	X
Nessun effetto apprezzabile	

(da FOTOSIMULAZIONI DI IMPATTO ESTETICO - PERCETTIVO AREE DI MASSIMA ATTENZIONE - 3DI5, elaborato n. 088.3a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A-CT)

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ..." 37

(liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell'ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *"Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ..."*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *"... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ..."* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'*Assetto ambientale*, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 220 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei (v. SIA, paragrafi 8.3.4.2 - 9.4.4 - 11.1.1.5, ove il Proponente contrariamente sostiene che gli interventi progettuali previsti contribuiscono al rafforzamento delle condizioni di presidio del territorio rispetto al verificarsi di eventuali fenomeni di incendio), benché la Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari nota prot. n. 40799 del 09/06/2023 – acquisita per il tramite delle osservazioni regionali del 16/06/2023 -, dichiara in merito alla lotta antincendio che *"... considerato che gli aerogeneratori saranno posizionati lungo le linee di cresta, si ritiene che gli stessi possano costituire ostacolo alle operazioni di estinzione dei frequenti estesi incendi che, data la morfologia del territorio e l'assenza di viabilità capillare, richiedono l'intervento di mezzi aerei ..."*.

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell'impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree dichiarate a rischio incendio medio e alto più prossime alla stessa localizzazione (v. la nota della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, citate alla lett. g sopra riportata), ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all'ambito naturale in cui si inserisce l'impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l'intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*, il cui art. 1, Principi, sancisce che *"1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future"*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-quater, Principio dello sviluppo sostenibile, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si

collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell'8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, "... *In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...*", considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio ambientale* (v. elaborato n. 073a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A-RS) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti (e, quindi, non solo quella relativa al patrimonio culturale archeologico, esaminato più specificatamente nel paragrafo 4.5, comunque non corrispondendo integralmente a quanto rilevato esistere come impatto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 – Allegato n. 1) gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame. Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse archeologico ed architettonico, oltre che paesaggistico, come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Asja Serra S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale del 14/07/2023 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 14/07/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere "*fortemente*" negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.


RITENUTO di poter far proprie le osservazioni rese dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, anche sulla base dei contributi istruttori regionali acquisiti, con le note sopra riportate del 16/06/2023 e del 26/06/2023.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi

dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 (paragrafo D. *Conformità/compatibilità paesaggistica del progetto (art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004) – Allegato n. 1*).


Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 14/07/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 20/07/2023 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 21/07/2023 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 43,4 MW (già 55,8 MW), costituito da 7 (già 9) aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6,2 MW, denominato "SERRAS", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN, compresa una torre anemometrica – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona, nella provincia del Sud Sardegna.

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DGABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



Il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA.ROCCA



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 9713] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona) – Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 58,8 MW, costituito da 9 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6,2 MW, denominato "SERRAS", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN compresa una torre anemometrica - Progetto Definitivo.
Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: Asja Serra S.r.l.
Parere istruttorio.

In riferimento alla richiesta in oggetto, vs. protocollo n. 9347-P del 29/05/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con il prot. n. 8624 del 30/05/2023, presa visione degli elaborati progettuali pubblicati sul portale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al seguente indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9754/14358> [ID_VIP 9713] si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di grande taglia e delle relative opere connesse, con potenza pari a 55,8 MW ubicato nei Comuni di Sardara (2 aerogeneratori), Villanovaforru (3 aerogeneratori), Sanluri (4 aerogeneratori) e Lunamatrona (solo opere di rete). Gli aerogeneratori avranno potenza unitaria pari a 6,2 MW e altezza complessiva massima fuori terra pari a 220 m e piazzole ampie circa 2.840 mq. Le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) insisteranno in Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri dove verrà realizzata la Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) di trasformazione 30/150 kV, e Lunamatrona.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1.a. *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:*

Comune di Sanluri

- Nuraghe Predi Ara, dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, c. 3, lett. a) e 13 del D.Lgs. 42/2004, con D.C.R. n. 82 del 11.05.2016, a circa 268 m da SR 09, 1660 m da SR 08, a circa 890 m da SR 07, a circa 1300 m da SR 06 e a circa 90 m dal cavidotto.

- Comune di Villanovaforru



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- Pinn'e Maiolu, Resti di capanne abitative di un complesso nuragico, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 12.01.1982. *ex lege 1089/1939*, distante circa 1,47 km a nord dall'aerogeneratore SR02 del parco eolico;
-
- Comune di Sardara
- Tomba di giganti Perdina 'e Craba, tutelata ai sensi del D.M. 24.01.1974 *ex lege 1089/1939*, distante circa 608 m dall'aerogeneratore SR03, circa 1100 m dall'aerogeneratore SR04, circa 1630 m dall'aerogeneratore SR05, circa 1905 m dall'aerogeneratore SR01, circa 2195 m dall'aerogeneratore SR02, circa 1861 m dall'aerogeneratore SR06, circa 2083 m dall'aerogeneratore SR07, circa 2453 m dall'aerogeneratore SR08;
- Nuraghe Nuratteddu, tutelato ai sensi del Decreto n. 130 del 17.10.2014, distante circa 1224 m dall'aerogeneratore SR03 e circa 1645 m dall'aerogeneratore SR04, circa 2163 m dall'aerogeneratore SR05, circa 2074 m dall'aerogeneratore SR01, circa 2490 m dall'aerogeneratore SR02, circa 2479 m dall'aerogeneratore SR06 e circa 2738 m dall'aerogeneratore SR07;
- Nuraghe Ortu Comidu, tutelato ai sensi del Decreto n. 120 del 12.09.2014, distante circa 2343 m dall'aerogeneratore SR03 e circa 2822 m dall'aerogeneratore SR04.
-

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Comune di Villanovaforru

- Nuraghe Genna Maria, al confine con Collinas, distante circa 1,77 km a nord dall'aerogeneratore SR02 del parco eolico;

A1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Sanluri

- Nuraghe Gattus a circa 1750 m da SR 09, a circa 1200 m da SR 07, a circa 1940 m da SR 08 e a circa 510 m da SR 06 e dal cavidotto;
- Nuraghe Candela a circa 1665 m da SR 07, a circa 2430 m da SR 08, a circa 1795 m da SR 09, a circa 1070 m da SR 06 e dal cavidotto;
- Necropoli punico-romana di Mar 'e Idda a circa 1150 m da SR 06, a circa 1380 m da SR 07, a circa 2035 m da SR 08, a circa 980 m da SR 09 e dal cavidotto;
- Nuraghe Pusceddu a circa 2347 m da SR 06, a circa 2226 m da SR 07, a circa 2495 m da SR 08 e 1075 m da SR 09 e dal cavidotto;
- Necropoli romana Rio Sassuni a circa 2744 m da SR 08, a circa 2570 m da SR 07, a circa 2814 m da SR 06, a circa 1454 m da SR 09 e dal cavidotto;
- Nuraghe Bruncu Masoni Baccas a circa 280 m da cavidotto e circa 550 m dalla stazione;
- Nuraghe Cuccuru de su Casu Moiau a circa 930 m da SR 07, a circa 1500 m da SR 08, a circa 1910 m da SR 09, a circa 560 m da SR 06 e dal cavidotto;
- Nuraghe Bruncu Melas a circa 783 m da SR 06, a circa 696 m da SR 08, a circa 1433 m da SR 09, a circa 323 m da SR 07 e dal cavidotto;
- Tomba romana Bruncu de Melas a circa 502 m da SR 07, a circa 1102 m da SR 06, a circa 1435 m da SR 09, a circa 371 m da SR 08 e dal cavidotto;
- Tomba di giganti Bruncu Melas in prossimità del cavidotto;
- Insediamento punico romano Sa Ruina Stoppoi a circa 824 m da SR 06, a circa 778 m da SR 08, a circa 860 m da SR 09 e a circa 250m da SR 07 e dal cavidotto;
- Chiesa di Santu Antiogu rovine a 200 m circa da SR 08, a circa 969 m da SR 07, a circa 1637 m da SR 06, a circa 1560 m da SR 09 e in prossimità del cavidotto;



- Nuraghe Bruncu Cresia a circa 937 m da SR 08, a circa 1500 m da SR 07, a circa 2160 da SR 06, a circa 40 m dal cavidotto;
- Necropoli romana Funtana 'e su Conti a circa 2700 m da SR 08, a circa 2500 m da SR 09 e in prossimità del cavidotto;
- Necropoli punica Su Pauli a circa 2890 m da SR 08, a circa 2548 m da SR 09 e a circa 150 m dal cavidotto;
- Nuraghe Corti sa Perda a circa 2682 m da SR 08, a circa 2177 m da SR 09 e a circa 226 m dal cavidotto;
- Nuraghe Fenu a circa 2600 m da SR 09 e a 200 m dal cavidotto.

Comune di Lunamatrona

- Nuraghe sa Lopera, distante circa 2,33 km a est dall'aerogeneratore SR02 del parco eolico;
- Nuraghe Corti Baccas, distante circa 2,95 km a nord-est dall'aerogeneratore SR02 del parco_eolico;
- Nuraghe Bruncu Giniu, distante circa 2,93 km a nord-est dalla torre anemometrica del parco_eolico;

Comune di Villanovaforru

- Nuraghe Marramutta, distante circa 545 m a nord-est dall'aerogeneratore SR02 del parco eolico;
- Nuraghe Mori Siliqua, distante circa 442 m a nord-est dall'aerogeneratore SR05 e circa 1216 m a nord dalla torre anemometrica del parco eolico;

Comune di Sardara

- Nuraghe Arbicci, distante circa 310 m dall'aerogeneratore SR04, circa 597 m dall'aerogeneratore SR03, circa 717 m dall'aerogeneratore SR05, circa 979 m dall'aerogeneratore SR01, circa 1145 m dall'aerogeneratore SR02, circa 2230 m dall'aerogeneratore SR06, circa 2156 m dall'aerogeneratore SR07 e circa 2178 m dall'aerogeneratore SR08;
- Area della necropoli di Acqua Pruna, distante circa 653 m dall'aerogeneratore SR03, circa 1016 m dall'aerogeneratore SR04, circa 1376 m dall'aerogeneratore SR05, circa 2192 m dall'aerogeneratore SR01, circa 2295 m dall'aerogeneratore SR02, circa 1091 m dall'aerogeneratore SR06, circa 1238 m dall'aerogeneratore SR07, circa 1648 m dall'aerogeneratore SR08 e circa 2415 m dall'aerogeneratore SR09;
- Necropoli romana e ruderi della chiesa di Santa Caterina, distante circa 959 m dall'aerogeneratore SR03, circa 1395 m dall'aerogeneratore SR04, circa 1785 m dall'aerogeneratore SR05, circa 2522 m dall'aerogeneratore SR01, circa 2671 m dall'aerogeneratore SR02, circa 1022 m dall'aerogeneratore SR06, circa 1348 m dall'aerogeneratore SR07, circa 1901 m dall'aerogeneratore SR08 e circa 2437 m dall'aerogeneratore SR09;
- Nuraghe Brunzu Marzu, distante circa 2200 m dall'aerogeneratore SR03, circa 2709 m dall'aerogeneratore SR04 e circa 2608 m dall'aerogeneratore SR06;
- Nuraghe Pedralba, distante circa 2739 m dall'aerogeneratore SR03 e circa 2861 m dall'aerogeneratore SR06;
- Nuraghe Sincuri, distante circa 1726 m dall'aerogeneratore SR03, circa 1775 m dall'aerogeneratore SR04, circa 2133 m dall'aerogeneratore SR05, circa 1271 m dall'aerogeneratore SR01 e circa 1807 m dall'aerogeneratore SR02;
- Area dell'insediamento nuragico e romano di Bruncu e' Cresia, distante circa 1669 m dall'aerogeneratore SR03, circa 1521 m dall'aerogeneratore SR04, circa 1741 m dall'aerogeneratore SR05, circa 655 m dall'aerogeneratore SR01 e circa 1193 m dall'aerogeneratore SR02;
- Area dell'insediamento romano di Mason'e Oneddu, distante circa 1409 m dall'aerogeneratore SR03, circa 1438 m dall'aerogeneratore SR04, circa 1808 m dall'aerogeneratore SR05, circa 1060 m dall'aerogeneratore SR01 e circa 1579 m dall'aerogeneratore SR02;
- Area del nuraghe Pred'e Piali, distante circa 2375 m dall'aerogeneratore SR03, circa 2556 m dall'aerogeneratore SR04, circa 2978 m dall'aerogeneratore SR05, circa 2177 m dall'aerogeneratore SR01 e circa 2715 m dall'aerogeneratore SR02;
- Area dell'insediamento medioevale di Donigalla, distante circa 2837 m dall'aerogeneratore SR03 e circa 2523 m dall'aerogeneratore SR01;

A 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Esaminata la documentazione prodotta, comprensiva della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, analizzati i dati d'archivio e bibliografici agli atti di questo ufficio, viste le risultanze dei sopralluoghi effettuati, si rileva quanto segue.

L'impianto eolico in progetto ricade in un contesto territoriale caratterizzato da una capillare presenza di siti archeologici e di area a rischio di rinvenimenti fortuiti, che documentano una intensa frequentazione della zona in età antica, dalla preistoria al medioevo.

Nella buffer zone di 3 km dall'impianto sono presenti i seguenti beni archeologici sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004, sono presenti numerosi nuraghi come si evince dai precedenti paragrafi, quali per esempio il nuraghe Predi Ara, dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, c. 3, lett. a) e 13 del D.Lgs. 42/2004, con D.C.R. n. 82 del 11.05.2016, a circa 268 m da SR 09, 1660 m da SR 08, a circa 890 m da SR 07, a circa 1300 m da SR 06 e a circa 90 m dal cavidotto.

L'esame degli areali ricompresi nei 3 Km dagli aerogeneratori evidenzia la presenza di numerosi monumenti e siti archeologici, alcuni estremamente vicini al parco nei comuni di Villanovaforru e Lunamatrona. Tra questi si richiamano il nuraghe Marramutta, distante circa 545 m a nord-est dall'aerogeneratore SR02, e il nuraghe Nuraghe Mori Siliqua, distante circa 442 m a nord-est dall'aerogeneratore SR05.

Nell'areale interessato dal parco l'età nuragica risulta attestata da nuraghi ancora conservati e/o sottoposti a scavo archeologico e di notevole interesse scientifico. Questa densità fa sì che nella fascia dei 3 km dai singoli aerogeneratori siano presenti numerosi monumenti e siti archeologici che rendono l'area in cui l'impianto è stato insediato non idonea al posizionamento di fonti rinnovabili ai sensi del D. lgs. 199 del 2021, art. 20.

Nel comune di Sardara l'impianto eolico in progetto prevede la realizzazione di due aerogeneratori nel territorio comunale di Sardara (SR03 e SR04) e dei relativi cavidotti di collegamento.

Dagli elaborati trasmessi, si desume che per il comune di Sardara è stato indicato un grado del potenziale archeologico e del rischio archeologico basso e medio per le opere in oggetto e che il tracciato dei cavidotti è limitrofo all'area di dispersione di materiali in località Corrazzu de Serra.

Relativamente al patrimonio archeologico del territorio comunale di Sardara, come si evince dal paragrafo A.1, si evidenzia la presenza entro 3 km dall'area dei due aerogeneratori (distanza prevista dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. n. 199/2021, come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2) dei seguenti siti archeologici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 ss.mm.ii.: il nuraghe Ortu Comidu (distante circa 2343 m dall'aerogeneratore SR03 e circa 2822 m dall'aerogeneratore SR04); il nuraghe Nuratteddu (distante circa 1224 m dall'aerogeneratore SR03 e circa 1645 m dall'aerogeneratore SR04, circa 2163 m dall'aerogeneratore SR05, circa 2074 m dall'aerogeneratore SR01, circa 2490 m dall'aerogeneratore SR02, circa 2479 m dall'aerogeneratore SR06 e circa 2738 m dall'aerogeneratore SR07); la tomba di giganti Perdina 'e Craba (distante circa 608 m dall'aerogeneratore SR03, circa 1100 m dall'aerogeneratore SR04, circa 1630 m dall'aerogeneratore SR05, circa 1905 m dall'aerogeneratore SR01, circa 2195 m dall'aerogeneratore SR02, circa 1861 m dall'aerogeneratore SR06, circa 2083 m dall'aerogeneratore SR07, circa 2453 m dall'aerogeneratore SR08).

Inoltre l'esame degli areali ricompresi nei 3 Km dagli aerogeneratori, evidenzia la presenza di numerosi altri monumenti e siti archeologici, alcuni prossimi all'impianto eolico. In particolare si citano il nuraghe Arbicci, distante circa 310 m dall'aerogeneratore SR04, l'area della necropoli di Acqua Pruna, distante circa 653 m dall'aerogeneratore SR03, la necropoli romana e i ruderi della chiesa di Santa Caterina, distanti circa 959 m dall'aerogeneratore SR03, e l'insediamento nuragico e romano di Bruncu e' Cresia, distante circa 655 m dall'aerogeneratore SR01. Si specifica, altresì, che la dispersione in superficie di reperti di età nuragica in località Corrazzu de Serra consente di ipotizzare la presenza di un insediamento sepolto, distante circa 115 m dall'aerogeneratore SR04, circa 408 dall'aerogeneratore SR05 e circa 629 m dall'aerogeneratore SR03.

Si evidenzia, infine, che le foto simulazioni e l'analisi del contesto non risultano esaustive. Si rileva, infatti, che l'impianto è percepibile anche dal castello di Monreale, monumento di grande importanza scientifica tutelato ai sensi del DCR n. 6 del 13.02.2019. Non è chiaro, invece, se il parco eolico in oggetto sarà visibile dall'area archeologica di Santa Anastasia di Sardara, tutelata *ope legis* e inserita all'interno del progetto "La civiltà nuragica" nella tentata lista dell'Unesco ai fini del riconoscimento quale patrimonio mondiale



dell'umanità. A tal riguardo, come sopra esplicitato per il nuraghe Genna Maria di Villanovaforru, si rende necessario prestare particolare attenzione all'analisi del contesto di giacenza di questa importante area archeologica poiché eventuali criticità potrebbero portare alla sua esclusione dal progetto.

Si segnala inoltre che sono in corso le verifiche di competenza per l'avvio del procedimento di verifica/dichiarazione dell'interesse archeologico ex artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004 di altri siti presenti in prossimità dell'impianto (nuraghe Gattus, nuraghe Fenu, nuraghe Corti Sa Perda, nuraghe Candela, nuraghe Bruncu Masoni 'e Baccas in territorio di Sanluri) e altri procedimenti sono in corso di avvio in altri comuni.

L'impianto in progetto prevede la realizzazione di n. 3 aerogeneratori ricadenti nel comune di Villanovaforru: SR01, SR02 e SR05. Oltre ai relativi cavidotti sono localizzati in questo comune e la torre anemometrica e l'area di cantiere, in località Sedda Sa Batalla, prossima all'areale dove si dovrà posizionare l'aerogeneratore SR05.

Non è stata effettuata la ricognizione in corrispondenza del sito dove viene posizionata la torre anemometrica di impianto autoportante ubicata in territorio di Villanovaforru, in località Br.cu Conca Lada. In relazione al patrimonio archeologico del comune di Villanovaforru e al comune di Lunamatrona, come si deduce dai paragrafi A.1, si evidenzia la presenza di siti archeologici importanti all'interno della fascia dei 3 km dagli aerogeneratori, fascia che ai sensi del D. lgs. 199 del 2021 è ritenuta non idonea per il posizionamento di opere di questo tipo. Peraltro, i siti di Genna Maria e Pinn'e Maiolu, noti in letteratura e di straordinario interesse scientifico, sono gestiti da una locale cooperativa e destinatari di un progetto di gestione ex lege 14 del 2006.

Inoltre, il sito di Genna Maria risulta inserito all'interno del progetto "La civiltà nuragica" inserito nella **Tentative list dell'Unesco** ai fini del riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità. Peranto, deve essere prestata particolare attenzione all'analisi del contesto di giacenza di questo monumento in quanto eventuali criticità potrebbero portare all'esclusione del sito dal progetto, in quanto gli standard Unesco richiedono il posizionamento del bene all'interno di un areale tutelato.

Le foto simulazioni e l'analisi del contesto non risultano esaustive. Si rileva che l'impianto è percepibile da Furtei (nuraghe Nuraghe Sassuni e dal villaggio nuragico di Is Bangius, dalla Chiesa campestre di S. Biagio e area di pertinenza), Pauli Arbarei (Immobili contenenti resti del Nuraghe S. Antonio), da Villanovafranca (Su Mulinu- Terreno con i ruderi di un grosso Nuraghe Polilobato), Villamar (Nuraghe Nureci).

Tra questi nuraghi, il nuraghe Su Mulinu è ugualmente gestito da una cooperativa e interessato da valorizzazione turistico culturale.

Per quanto riguarda il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia inoltre che le opere ricadono in prossimità di aree a rischio archeologico, cartografate nella relazione in modo puntuale, ma per le quali si deve spesso considerare un areale di maggiore estensione:

- aerogeneratore SR06: aree di insediamento punico e romano di Cuccuru de Su Casu Moiau e di Sa Ruina 'e Stuppoi, entro circa 400 m;
- aerogeneratore SR07: nuraghe Bruncu De Melas a circa 300 m;
- aerogeneratore SR08: tomba di giganti a circa 350 m e possibile menhir ed elementi litici con segni antropici nelle immediate vicinanze;
- aerogeneratore SR08: nuraghe Pedri Ara a circa 315 m (vincolato)

Considerata la natura e la tipologia dei siti e delle aree a rischio archeologico sopra menzionate, che confermano la capillare occupazione del territorio in età antica, le valutazioni in merito al potenziale e al rischio archeologico riportate nella relazione (valori bassi/medi) risultano talvolta sottostimate, dal momento che non può essere valutata "improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti conservati in situ" /vedi tabella 2, Circ. 53/2002 della DG ABAP).

Pertanto, qualora il progetto dovesse superare la valutazione di impatto ambientale, si ritiene che dovrebbe essere attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016, con l'esecuzione di saggi archeologici preliminari.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Sebbene la documentazione relativa alle foto simulazioni e allo studio dell'impatto visivo del parco sui siti archeologici risulti carente, e sebbene sia stata effettuata solo la fase prodromica relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e che in molti punti sarebbe necessario effettuare saggi e

approfondimenti di indagine, considerati gli elementi già acquisiti in fase istruttoria e viste le criticità già emerse, visti i dati in possesso dell'amministrazione che sono sufficienti ad esprimere un parere sull'impianto, non si ritiene di richiedere documentazione integrativa per quanto attiene al comune di Villanovaforru e al Comune di Sardara in quanto i dati in possesso sono già sufficienti all'espressione di un parere di non compatibilità del parco eolico così come progettato con la tutela del patrimonio archeologico.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Valutato l'impatto dell'intervento sul patrimonio archeologico si comunica quanto segue.

Le opere in progetto si inseriscono in un territorio che conserva significative testimonianze dell'occupazione antropica nell'antichità, dalla preistoria al medioevo. Alcuni siti (nuraghe Genna Maria, Pinna 'e maiolu, Castello di Monreale) sono stati oggetto di importanti progetti di valorizzazione e fruizione e la realizzazione del progetto verrebbe ad alterare fortemente il paesaggio archeologico in cui si inseriscono che è fortemente connesso al valore culturale del bene stesso.

L'analisi degli areali ricompresi nei 3 Km dagli aerogeneratori evidenzia la presenza di beni archeologici tutelati e di numerosi altri monumenti e siti archeologici, alcuni molto vicini al parco, pertanto, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2).

Si deve anche evidenziare il rischio che le opere intercettino contesti e/o strutture archeologiche sepolte.

Vista la fitta presenza di beni archeologici nella fascia dei 3 Km dagli aerogeneratori, considerato che l'areale risulta caratterizzata da una notevole densità di monumenti soprattutto relativi all'età del Bronzo, visto quanto sopra descritto, si ritiene che il parco così come proposto nella documentazione progettuale non sia compatibile con la tutela del patrimonio archeologico e pertanto si esprime parere fortemente negativo all'intervento.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Le più vicine aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 distano circa:

-11,5 km a Nord-Est (D.M. 09/05/1975 – Las Plassas- Zona e ruderi del castello)

-13 km a Nord-Est (D.M. 09/07/1981 – Barumini zona della Giara, in seguito ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018).

B.1.1.b *Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

-Art. 142, comma 1, lett. c):

SR08 adiacente alla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa e a circa 650 m dalla fascia del fiume denominato 106015 Fiume 643;

SR07 a circa 180 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa;

SR06 a circa 300 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa;

SR01 a circa 600 m dalla fascia di tutela del Riu Bruncu Fenogu;

SR09 a circa 740 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa e a 560 m dalla fascia del fiume denominato 106015 Fiume 643;

SR02 a circa 830 m dalla fascia di tutela del Riu Lacus e a circa 870 m dalla fascia Riu Bruncu Fenogu.

Le opere di connessione e di adeguamento della viabilità intercettano: Riu Lacus, il Riu S'Acqua Sassa, Riu Sa Figu, Funtana Su Conti, Riu Sassuni.

-Art. 142, comma 1, lett. l): a circa 7,5 km il vulcano Santu Muali.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli Ambiti omogenei costieri.

Nel Comune di Villanovaforru è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 1990, non adeguato al PPR.

Nel Comune di Sardara è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 2000, non adeguato al PPR.

Nel Comune di Sanluri è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 2001, non adeguato al PPR.

Nel comune di Lunamatrona è vigente il Piano Urbanistico Comunale del 1991, non adeguato al PPR.

L'impianto eolico si sviluppa in un'area classificata come zona urbanistica E - agricola.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale

- Tutte le postazioni eoliche e parte delle opere di connessione ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" (colture erbacee specializzate) disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

Parte delle opere di connessione e una porzione della fondazione di SR03 ricade in aree classificate tra le "aree seminaturali", la postazione eolica SR01 lambisce altre aree seminaturali (praterie), disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."

Le altre aree interessate dalle opere di connessione sono classificate come "aree naturali e subnaturali", disciplinate agli artt. 22, 23, 24 delle NTA, per cui, all'art. 23, è vietato: "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica".

- Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA; oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

SR06 a circa 150 m dal Riu Santa Caterina e sovrapposizione con area di sorvolo delle pale;

SR05 a circa 330 m dal Riu Mitza su Canneddu e a circa 650 m dal Riu S'Ollastu;

SR04 a circa 350 m dal Riu Mitza su Canneddu;

SR03 a circa 410 m dal Riu Mitza su Canneddu;

SR09 a circa 400 m dal Rio Sassuni;

SR02 a circa 480 m dal Riu S'Ollastu;

SR01 a circa 580 m dal Riu S'Ollastu;

SR07 a circa 610 m dal Riu Melas.

Le opere di connessione e di adeguamento della viabilità intercettano i corsi d'acqua: Riu Mitza su Canneddu, Riu S. Caterina, Riu Melas, Riu Gora de s'Arreigi.

Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

- Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA:

IBA 178 Campidano Centrale, a circa 2 km;

ZPS ITB043056 Giara di Siddi, a circa 4,4 km;

ZCS ITB042234 Monte Mannu-Monte Ladu, a circa 9,4 km;

ZCS ITB042237 Monte San Mauro, a 12 circa km;

ZCS ITB041112 Giada di Gesturi, a circa 14,5 km;

ZCS ITB043054 Campidano Centrale, a circa 16 km.

Assetto Storico Culturale

Le opere costituenti il progettato intervento non insistono direttamente in aree costitutive dell'assetto storico-culturale del PPR.

A partire dalle vicinanze dell'impianto si segnalano numerosi beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art.

143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49, per i quali si rimanda alla sezione A del presente parere. Si segnalano inoltre i seguenti beni paesaggistici di natura architettonica:

- ID 5814 Sardara – Casa Diana, a 3,14 km.
- ID 5811 Sanluri – Castello di Eleonora, a 3,40 km;
- ID 5813 Sanluri – Casa Piloni in Via Tiveri, a 3,48 km;
- ID 5812 Sanluri – Mura medioevali, a 3,58 km;

Nelle vicinanze del layout degli aerogeneratori si trovano ulteriori beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" di: Villanovaforru a circa 1,2 km; Collinas a circa 2,6 km; Sardara a 2,6 km; Sanluri a 2,8 km; Lunamatrona a 3,9 km; Furtei a circa 5,1 km; Villamar a circa 5,5 km; Pauli Arbarei a circa 6 km; Siddi a circa 6,20 km; Segariu a circa 7,5 km; San Gavino Monreale a circa 8,4 km; Gonnostramatza a circa 7,2 km ed Ussaramanna a circa 8,7 km.

Assetto insediativo

L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali".

L'areale del layout degli aerogeneratori dista dagli abitati: 1,1 km da Villanovaforru, 2,4 km da Sardara, 2,5 km da Collinas, 2,6 km da Sanluri, 3,7 km da Lunamatrona, 5 km da Furtei; 5,3 km da Villamar.

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

Villanovaforru, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Chiesa campestre di Santa Marina (D.S.R. n. 78 del 15/12/2008), a 1,05 km;
- Ex Monte Granatico sede Museo Civico Archeologico (D.M. del 27/11/2003 prot. n. 14187) a 1,43 km;
- Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi (D.M. 05/03/1968 prot. n. 3143 e D.S.R. del 15/12/2008) a 1,45 km.

Collinas, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Chiesa di San Michele arcangelo (D.D.R. n. 4 del 19/01/2010 e n. 70 del 14/06/2017) a circa 3 km;
- Ex Monte Granatico (D.M. prot. n. 2464 del 09/06/1976) a 3,05 km;
- Casa Garau con giardino e pertinenze (D.D.R. n° 57 del 28/09/2009) a circa 3,07 km;
- Chiesa di San Sebastiano (D.D.R. n. 2 del 09/01/2013) a 3,5 km;

Sardara, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Chiesa di San Gregorio Magno (D.D.R. n. 6 del 12/01/2011, a 2,92 km;
- Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta (D.D.R. n. 54 del 28/05/2010), a 2,94 km;
- Casa Diana (D. M. del 05/07/1988), a 3,1 km;
- Chiesa di Sant'Anastasia ed area di pertinenza (D.D.R. n. 192 del 28/10/2011), a 3,2 km;
- Edificio ex O.N.B. Opera Nazionale Balilla (D.D.R. n. 3 del 12/01/2011), a 3,3 km;
- Chiesa di Sant'Antonio da Padova e pertinenze (D. D.R. n. 137 del 05/09/2012), a 3,36 km;
- Castello e borgo di Monreale in agro di Sardara (D.D.R. n. 89 del 01/10/2007), a 6 km.

Sanluri, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Chiesa di S. Francesco, Convento Padri Cappuccini e Museo Etnografico (D.D.R. n. 34 del 19/05/2009), a 3 km;
- Chiesa di S. Anna ed area di pertinenza (D.D.R. n. 20 del 16/03/2009), a 3,28 km;
- Castello di Eleonora (D.M. del 15/05/1961), a 3,3 km;
- Chiesa di San Lorenzo ed area di pertinenza (D.D.R. n. 152 del 17/08/2011), a circa 3,40 km;
- Antica Casa in via Tuveri n. 8 (D.M. del 04/10/1969), a 3,48 km;
- Chiesa di N.S. delle Grazie (D.D.R. n. 56 del 31/05/2007), a circa 3,53 km;
- Tratto di mura medioevali (D.M. del 21/11/1969), a 3,58 km;
- Ex Monte Granatico (D.D.R. n. 41 del 05/07/2005 e n. 58 del 20/01/2006), a 3,60 km;
- Municipio (D.D.R. n. 61 del 16/09/2008), a circa 3,60 km;
- Casa Vinci (D.D.R. n. 71 del 16/02/2006), a circa 3,60 km;
- Ex Mattatoio sede Laboratorio antichi mestieri (D.D.R. n. 60 del 16/09/2008), a circa 3,60 km;
- Corte Colonica "Podere Stagnetto" in località Sanluri Stato (D.D.R. n. 229 del 15/12/2011), a circa 3,60 km;

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

Villanovaforru, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Casa Mandis, a 1,3 km;
- Complesso Funtana Manna, a 1,3 km.

Collinas, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Chiesa di San Rocco, 2,85 km;
- Municipio, a 3,05 km.

Sardara, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Ruderi della Chiesa campestre di Santa Caterina in agro di Sardara a circa 950 m da SR03, 1 km da SR06, a 1,35 km da SR07;
- Chiesa di S. Anastasia, a 3,2 km;
- Ex Municipio ora Museo Archeologico, a 3,2 km;
- Edificio delle Ex Scuole Elementari, a 3,2 km;
- Mercato civico, a 3,2 km;
- Casa Pilloni sede Centro Servizi Area Archeologica S. Anastasia, a 3,2 km;
- Palazzo Orrù (Ex Asilo Cottolengo), a 3,38 km;
- Cimitero monumentale, a 3,38 km;
- Ex Miniera e Laveria di Monreale ed ex Miniera di Perda Lai, a circa 5,5 km;
- Immobile denominato Sa Domu Arrubia, a 6 km;
- Chiesa di Santa Matria ad Acquas, a 6 km;
- Terme di S. Maria Acquas ed area circostante, a 6 km;

Sanluri, distanze circa rispetto all'aerogeneratore più vicino:

- Chiesa campestre di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri, a 290 m dalla turbina SR08 e a 230 m dalle sue strutture di supporto;
- Casa cantoniera di Sanluri sulla S.S. 131, a 2,15 km;
- Ruderi della Chiesa campestre di Sant'Antiogu Nou in agro di Sanluri, 2,3 km;
- Chiesa di San Rocco, a circa 3,19 km;
- Edificio sede dell'Unione dei comuni della Marmilla, a circa 3,3 km;
- Chiesa di San Sebastiano, a 3,37 km;
- Museo Casa del Pane Ex Frantoio Villasanta sede Laboratorio cultura materiale del pane, a circa 3,49 km;
- Chiesa di Sant'Andrea apostolo, a 3,64 km;
- Chiesa di S.-Pietro o oratorio della Pietà ed annessa piazza, a circa 3,64 km;
- Chiesa di San Martino, a 3,92 km.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato:

- Chiesa campestre di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri, a circa 290 m dalla turbina SR08 e a circa 230 m dalle sue strutture di supporto;
- Ruderi della Chiesa campestre di Santa Caterina in agro di Sardara a circa 950 m da SR03, a circa 1 km da SR06 e a circa 1,35 km da SR07;
- Chiesa campestre di Santa Marina in agro di Villanovaforru (D.S.R. n. 78 del 15/12/2008), a circa 1,05 km;
- Casa Mandis a Villanovaforru, a circa 1,3 km;
- Complesso Funtana Manna a Villanovaforru, a circa 1,3 km;
- Ex Monte Granatico sede Museo Archeologico a Villanovaforru (D.M. del 27/11/2003 prot. n. 14187) a circa 1,43 km;
- Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi a Villanovaforru (D.M. 05/03/1968 prot. n. 3143 e D.S.R. del 15/12/2008), a circa 1,45 km;
- Casa cantoniera di Sanluri sulla S.S. 131, a circa 2,15 km;
- Ruderi della Chiesa campestre di Sant'Antiogu Nou in agro di Sanluri, a circa 2,3 km;
- Chiesa di San Rocco a Collinas, a circa 2,85 km;

- Chiesa di San Gregorio Magno a Sardara (D.D.R. n. 6 del 12/01/2011), a circa 2,92 km;
- Chiesa di San Michele arcangelo a Collinas (D.D.R. n. 4 del 19/01/2010 e n. 70 del 14/06/2017) a circa 3 km;
- Chiesa di S. Francesco e Convento Padri Cappuccini a Sanluri (D.D.R. n. 34 del 19/05/2009), a circa 3 km.

L'intervento è localizzato nella sub-regione della Marmilla, un ambito a prevalenza collinare con altimetria variabile tra i 200 m e i 300 m s.l.m., contraddistinto dalla presenza di numerosi altopiani che si alternano a valli fluviali dando luogo ad un paesaggio del tutto peculiare.

L'areale di studio, nel territorio di Villanovaforru, Sardara e Sanluri, è parte di un territorio rurale dedito all'agricoltura ed all'allevamento ed è caratterizzato da un cospicuo reticolo idrografico. Immersi nel paesaggio rurale è ancora possibile ritrovare elementi di naturalità concentrati nelle fasce ripariali dei corsi d'acqua o, in taluni casi, nei confini poderali. Connotano il paesaggio le numerosissime formazioni collinari tondeggianti, un unicum in Sardegna, le cui sinuosità sono disegnate dai resti dei terrazzamenti agricoli medievali e dal perdurare dell'attività colturale che ne rimarca i solchi.

L'areale di studio è circondato da una costellazione di piccoli centri urbani di origine medievale quali Villanovaforru a 1,1 km, Sardara a 2,4 km, Collinas a 2,5 km, Sanluri a 2,6 km, Lunamatrona a 3,7 km; Furtei a 5 km; Villamar a 5,3 km; Pauli Arbarei a circa 6 km; Siddi a 6,20 km; Gonnostramatza a 7,2 km; Segariu a 7,5 km; San Gavino Monreale a 8,5 km ed Ussaramanna a 8,7 km. Oltre ai resti dell'infrastrutturazione medievale, sotto l'egida dei Castelli di Sanluri e Monreale, l'area interessata dall'impianto è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e perciò conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti. Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi.

L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità in merito alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area del layout dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 e degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004, per effetto delle NTA del PPR.

Stante la premessa circa la non conformità al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori da beni culturali isolati, nonché da beni culturali inseriti in un contesto storicamente pluristratificato quale è la costellazione di piccoli borghi che circonda il parco eolico, è in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento.

Il bene culturale Chiesa di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri è certamente il più vulnerabile ed il più esposto al rischio di estinzione dei valori testimoniali intrinseci e relazionali alla scala territoriale. Si tratta di una chiesa campestre inserita nel quadro paesaggistico agricolo tra Sanluri, Sardara e Villanovaforru e che ad oggi è già circondata da 4 torri eoliche di un piccolo impianto esistente, le quali distano rispettivamente soltanto 80 m, 100 m, 220 m e 240 m; a queste si dovrebbero sommare gli aerogeneratori del parco in esame, alti 220 m, ad una distanza dalla chiesa di soli circa 290 m per la turbina SR08 e 230 m per le sue strutture di supporto, di circa 1 km per la turbina SR07 e di circa 1,5 km per la SR06, nonché gli aerogeneratori di un altro impianto eolico denominato "MARMILLA", attualmente in procedura di VIA con ID_VIP 9789 (WTG05 a circa 950 m dalla chiesa, WTG04 a circa 1 km e WTG03 a circa 1,5 km), come di seguito argomentato.

Per quanto sopra il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico.

Circa le criticità in merito alla tutela paesaggistica, si deve rilevare che la vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 (SR08 adiacente alla fascia di tutela del Riu Acqua Sassa ed SR07 a circa 180 m dallo stesso, nonché SR06 a circa 150 m dal Riu Santa Caterina, SR05 a circa 330 m dal Riu Mitza su Canneddu e SR04 a circa 350 m dallo stesso), è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR.

Tutte le postazioni eoliche ricadono in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate dall'art. 29 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". L'impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR giacché interessa anche aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzate da una



produzione tipica e specializzata, e lo SIA offre motivazioni apodittiche per giustificare l'impossibilità di localizzazione alternativa e la rilevanza pubblica economica e sociale dell'intervento.

La postazione eolica SR01 lambisce un'area classificata dal PPR tra le "aree seminaturali" (praterie) disciplinate dall'art. 26 NTA, per cui sono vietati *"gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado"*.

Appare evidente come sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura e della fruibilità paesaggistica delle aree interessate: oltre alla torre eolica si dovrà realizzare anche un'ampia piazzola (circa 2.840 mq) ed una altrettanto ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo nonché la frammentazione e la riduzione della copertura arborea. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento, nel paesaggio agrario e seminaturale, di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto. Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che gli strumenti urbanistici di Sanluri, Villanovaforru e Sardara classificano le aree dell'impianto come aree agricole e pertanto l'intervento non è conforme neppure all'art. 103 delle NTA del PPR in quanto non ricompreso in un "piano di settore".

Anche gli impatti sui beni paesaggistici e identitari componenti l'assetto storico culturale del PPR concorrono a prospettare un significativo impatto negativo non ulteriormente sostenibile, sotto il profilo delle relazioni di intervisibilità. Come già sopra evidenziato nella disamina dei vincoli, sia entro il bacino visivo dell'area vasta che entro i 3 km dall'area del layout degli aerogeneratori, è presente un elevato numero di centri abitati di origine medioevale, con i loro beni culturali tutelati dalla parte II del Codice ed i centri storici di prima formazione tutelati dal PPR (Villanovaforru a circa 1,2 km; Collinas a circa 2,6 km; Sardara a 2,6 km; Sanluri a 2,8 km; Lunamatrona; Furtei; Villamar; Pauli Arbarei; Siddi; Segariu; San Gavino Monreale; Gonnostramatza; Ussaramanna). La presenza dei 9 aerogeneratori di altezza pari a 220 m, nel mezzo di una costellazione di piccoli borghi, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra i sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi stessi connotato, per l'incombere degli aerogeneratori la cui dimensione costituisce un fuoricala paesaggistico.

In accordo con la nota n. prot. 30506 del 22/06/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, dall'analisi delle foto-simulazioni allegate al progetto: *"si evince comunque la significativa percezione delle stesse da importanti siti paesaggistici, storico culturali nonché identitari del territorio della Marmilla (ad es. Castello Monreale) dovuta principalmente alla posizione elevata dei siti di installazione rispetto alle quote medie delle caratteristiche colline arrotondate della Marmilla (gli aerogeneratori in progetto saranno dislocati a quote altimetriche significative rispetto alle quote medie dei rilievi circostanti) che comporta così, oltre alla mera percezione, un significativo cambiamento dello skyline del caratteristico paesaggio storicoculturale e agrario collinare della Marmilla"*.

Per comprendere l'impatto che avrebbe anche nell'area vasta la progettata localizzazione in posizione elevata degli aerogeneratori, alti peraltro 220 m, basti considerare i dati presenti nelle tabelle a p. 214 e segg. della Relazione paesaggistica: il bene paesaggistico ID 5812, cioè il Complesso Nuragico di "Su Nuraxi" a Barumini, unico sito UNESCO della Sardegna, distante 14,34 km dall'impianto, mantiene una intervisibilità teorica di tutti e 9 gli aerogeneratori con un IIPP pari a 3 (medio). Tutte le 9 turbine mantengono un'intervisibilità teorica con IIP pari a 3 fino al bene culturale e paesaggistico ID 5816 – Chiesa di Santa Maria di Malta a Guspini e numerosi altri beni dell'abitato a circa 21,6 km; ad ancora fino al bene ID 2187 – Chiesa di Santa Vittoria in agro di Gergei a 21,90 km; ID 1400 – Chiesa di Santa Vittoria in Agro di Serri a 22,55 km ed in ultimo fino al bene ID 2226 – Chiesa della Vergine delle Grazie Escolca a 22,58 km.

Inoltre, a circa 11,5 km a Nord-Est dall'impianto, vi è l'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 di "Las Plassas - Zona e ruderi del castello" (D.M. 09/05/1975) -da questa si ha una intervisibilità teorica di 7 aerogeneratori con IIPP pari a 4=alto-, e di seguito, a circa 13 km, l'area di "Barumini zona della Giarra" (D.M. 09/07/1981 ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018), entrambe vincoli paesaggistici panoramici.

Per quanto sopra, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, che si mostra in grado di produrre anche nell'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità.

La realizzazione dell'impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative in iter autorizzatorio localizzate nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto.

Tra gli impianti al momento in iter autorizzatorio c'è il parco eolico denominato "MARMILLA" (ID_VIP 9789) nei

comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei, costituito da 7 torri eoliche di grande taglia.

Con quest'ultimo l'impianto in esame risulta in continuità ed a tratti in sovrapposizione, tanto che 2 aerogeneratori dell'impianto in esame hanno pressochè la stessa localizzazione nell'impianto "MARMILLA"; con questo si riscontrano poi numerose interferenze per il mancato rispetto della distanza tra gli aerogeneratori.

In un raggio di 10 km risultano inoltre in iter autorizzatorio 10 simili impianti di grande taglia per circa un centinaio di pale in grado di comportare, per lo smisurato "effetto selva", una radicale trasformazione delle peculiarità del contesto geografico in cui si inseriscono.

Si deve infine evidenziare che nella stessa porzione di territorio in comune di Sanluri è in esercizio un parco eolico costituito da 4 aerogeneratori, che risulta nelle immediate vicinanze del parco in esame.

Dato atto che lo SIA non analizza l'effetto cumulo con questi progetti ma soltanto con gli impianti esistenti (e peraltro a pag. 438 afferma che "considerato che l'intervento progettuale proposto non è ubicato in adiacenza ad altri impianti eolici in esercizio non sono valutabili impatti cumulativi in merito sottrazione di habitat derivante dalla realizzazione di tutte le opere proposte in progetto"), risulta evidente che la coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, giacchè il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della "sostenibilità" tanto i propri obiettivi quanto i propri strumenti.

Quale ultima analisi dell'impatto della realizzazione dell'impianto, in considerazione del potenziale "effetto selva" nell'area vasta, si segnala quanto evidenziato nella Determinazione n. 1322 prot. 2166 del 29/03/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della Regione Autonoma della Sardegna, riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa tipologia. L'immediato ambito di riferimento è vulnerabile al rischio incendio per le ripercussioni sui numerosi beni culturali e paesaggistici che vi insistono, come dimostra la mappa dei territori percorsi da incendi e delle aree di attenzione della Protezione Civile, disponibile in "Sardegna geoportale".

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le proposte avanzate per la stessa area di intervento e nell'area vasta. L'impianto si mostra non conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle externalità ambientali paesaggistiche e culturali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare le fortissime criticità in relazione alle opere così come irappresentate negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, si esprime parere fortemente negativo.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2006, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici, in considerazione anche dell'ampia

visibilità, e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Area funzionale patrimonio archeologico

I funzionari archeologi

Dott.ssa Chiara Pilo



Dott. Riccardo Locci




Dott. ssa Gianfranca Salis



Area funzionale beni architettonici e paesaggio


Il tecnico istruttore

arch. Gabriela Frulio



Il funzionario architetto

arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-PNRR

Oggetto: [ID_VIP: 9713] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona) – Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 58,8 MW, costituito da 9 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6,2 MW, denominato "SERRAS", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN compresa una torre anemometrica - Progetto Definitivo.**

Procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006.

Proponente: Asja Serra S.r.l.

Contributo istruttorio.

Con riferimento alla procedura in oggetto,

- in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 9347 del 29/05/2023;
- esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- visto il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 11958 del 14/07/2023;
- considerato che l'impianto risulta non conforme all'art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D. Lgs. n. 199/2021, in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 Km, di beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;

per quanto di competenza di questo Servizio III, si concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza territoriale.

La funzionaria supplente
Arch. Michela Peretti

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 9713] Comuni di Villanovafornu, Sardara, Sanluri e Lunamatrona (SU)–
Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “SERRAS”, costituito da 9 aerogeneratori per una potenza complessiva di 58,8 MW, e delle opere di connessione alla RTN.
Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: Asja Serra S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento all’oggetto e a riscontro della richiesta di codesto Servizio prot. n. 9347 del 29.05.2023, vista la nota prot. n. 11958 del 14.07.2023, acquisita agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 14958 del 18.07.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (nel prosieguo ‘Soprintendenza’) ha comunicato il proprio motivato parere, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si comunica quanto segue in ordine alla tutela archeologica.

Nella richiamata nota, la Soprintendenza procede a un’analisi puntuale delle copiosissime evidenze archeologiche che interessano le aree in argomento e che l’Ufficio provvede a elencare nel dettaglio, anche con riferimento alle distanze/interferenze con le singole sezioni delle opere in progetto.

In tale disamina viene sottolineato come le opere in argomento si collochino a meno di 3 Km di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, (tomba di giganti Perdina 'e Craba, nuraghi Genna Maria, Predi Ara, Nuratteddu e Ortu Comidu e complesso nuragico Pinn'e Maiolu; si osserva inoltre che per altri cinque nuraghi nel comune di Sanluri sono in corso le verifiche propedeutiche all’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse archeologico), nonché da oltre 30 tra monumenti e siti archeologici segnalati, noti in letteratura e tutelati dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, compresi tra l’epoca nuragica e l’età medievale. Al riguardo, si sottolinea che il noto nuraghe di Genna Maria è inserito nella *tentative list* dell’Unesco all’interno del progetto sulla civiltà nuragica e oggetto, come anche il villaggio di Pinn'e Molu e il nuraghe Su Mulinu, di un piano di gestione da parte di cooperative locali che ne consentono la pubblica fruizione.

La Soprintendenza, esaminati il documento di verifica preventiva dell’interesse archeologico (DVIA) già previsto all’art. 25, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e oggi richiamato all’art. 1, c. 2 dell’allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, i dati agli atti dell’ufficio, nonché l’esito dei sopralluoghi effettuati, rileva la necessità di una rivalutazione del potenziale e del correlato rischio archeologico, laddove nel DVPIA vengono assegnati livelli bassi/medi) e considerate in forma puntuale e non estesa aree a rischio archeologico poste in prossimità dei lavori in parola. L’Ufficio valutando il territorio in cui si inseriscono le opere denso di significative testimonianze –



anche monumentali – dell'occupazione antropica dalla preistoria al medioevo, e da queste, con particolare riferimento alle evidenze nuragiche, fortemente connotato, ritiene gli interventi non compatibili con la tutela del patrimonio archeologico, anche tenuto conto che essi ricadono in area non idonea ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021. Per le stesse ragioni, pur annotando lacune negli studi di intervisibilità con altri notevoli siti archeologici del distretto, l'Ufficio non ritiene rilevante richiedere ulteriori fotosimulazioni e visuali.

Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura.

Il funzionario archeologo

dott. Sara Neri

(tel. 06/67234847 – sara.neri@cultura.gov.it)

S. Neri

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

dott. Lino Traini

Lino Traini

